

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 692

“Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

Il testo con le modifiche approvate in sede referente

giugno 2008
n. 14



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali sulla giustizia e sulla cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 692

“Conversione in legge del
decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza
pubblica”

Il testo con le modifiche approvate in sede referente

giugno 2008

n. 14

a cura di: F. Colucci, S. Biancolatte, S. Marci

hanno collaborato: E. Catalucci, V. Satta, L. Formosa,
S. Ferrari, A. Henrici, S. Bonanni, C. Micelli

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto del decreto-legge n. 92 del 2008, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a in esito all'esame in sede referente, concluso l'11 giugno. Per l'illustrazione del testo originario del decreto-legge si veda il *dossier* n. 9 del Servizio studi.

Poiché il Regolamento del Senato non prevede la redazione di un testo del decreto-legge incorporante le modifiche approvate in sede referente, è parso opportuno, per agevolare la lettura, premettere a ciascuna scheda di lettura un testo a fronte che affianca, agli articoli originari del decreto-legge, gli emendamenti così come approvati dalle Commissioni riunite.

Inoltre, poiché il decreto-legge in esame contiene molte modifiche alla legislazione vigente, e poiché molti degli emendamenti delle Commissioni riunite modificano a loro volta tali modifiche, nella seconda parte del *dossier* sono stati realizzati altri testi a fronte. Nella colonna di sinistra essi riproducono la legislazione previgente all'emanazione del decreto-legge; nella colonna di destra è fornita la versione di tale legislazione quale risulterebbe modificata dal decreto-legge e dagli emendamenti delle Commissioni riunite. Le variazioni sono evidenziate con espedienti grafici: in **neretto** sono indicate le modificazioni apportate dal decreto-legge e con sottolineature quelle proposte dagli emendamenti.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA	19
Articolo 1 <i>(Modifiche al codice penale)</i> Scheda di lettura.....	21
Articolo 2 <i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 3 <i>(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 4, comma 1 <i>(Modifiche all'articolo 186 del codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool)</i> Scheda di lettura.....	57
Articolo 4, comma 2 <i>((Modifiche all'articolo 187 del codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 4, comma 3 <i>(Modifiche all'articolo 189 del codice della strada in materia di comportamento in caso d'incidente)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 4, comma 4 <i>(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada in tema di sanzioni amministrative accessorie)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 5 <i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i> Scheda di lettura.....	73
Articolo 6 <i>(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)</i> Scheda di lettura.....	81

Articolo 7 <i>(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 8 <i>(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 9 <i>(Centri di identificazione ed espulsione)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 10 <i>(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 10-bis <i>(Confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 11 <i>(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 12 <i>(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 12-bis <i>(Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 13 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	131
TESTO A FRONTE.....	133
Articolo 1 <i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Comma 1, lett. a).....	135
Comma 1, lett. b)	137
Comma 1, lett. b-bis) (em. 1.18).....	139
Comma 1, lett. b-bis) (em. 1.19), b-ter) e b-quater)	141
Comma 1, lett. c).....	143
Comma 1, lett. c-bis).....	145
Comma 1, lett. d)	147
Comma 1, lett. e).....	149

Comma 1, lett. f).....	151
Articolo 2	
<i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i>	
Comma 1, lett. a) e a-bis).....	153
Comma 1, lett. b)	155
Comma 1, lett. b-bis)	157
Comma 1, lett. c) e d)	161
Comma 1, lett. e).....	163
Comma 1, lett. f) e g).....	165
Comma 1, lett. h)	167
Comma 1, lett. i)	169
Comma 1, lett. l)	171
Comma 1, lett. m)	173
Comma 1, lett. m-bis) e m-ter)	175
Comma 1, lett. m-quater) e m-quinqies).....	179
Articolo 3	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)</i>	
Comma 1	181
Articolo 4	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)</i>	
Comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d) e f).....	183
Comma 2, lett. a) e b)	189
Comma 3, lett. a) e b)	191
Comma 4.....	195
Articolo 5	
<i>(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i>	
Comma 01 (em. 5.220)	197
Comma 01 (em. 5.24)	201
Comma 03.....	207
Comma 1.....	209
Comma 1-bis) (em. 5.401))	211
Comma 1-bis) (em. 5.402) (em. 5.402)	213
Articolo 6	
<i>(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)</i>	
Comma 1	215
Articolo 8	
<i>(Accesso della polizia municipale al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)</i>	

Comma 1, lett. a) e b)	219
Articolo 10	
<i>(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)</i>	
Comma 1, lett. a).....	221
Comma 1, lett. b)	223
Comma 1, lett. c).....	225
Comma 1, lett. d)	229
Comma 1, lett. e).....	235
Comma 1, lett. f).....	239
Comma 1, lett. g)	243
Articolo 10-bis	
<i>(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)</i>	
Comma 1	245
Articolo 11	
<i>(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)</i>	
Comma 1, lett. a).....	249
Comma 1, lett. b)	251
Articolo 12	
<i>(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)</i>	
Comma 1	253
Articolo 12-bis	
<i>(Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48)</i>	
Comma 1	255

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 1** modifica in più punti il codice penale. Le **lettere a) e b)** modificano la disciplina codicistica in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta con provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza. La **lettera b-bis)** (**em. 1.18**) prevede l'inasprimento delle sanzioni di cui all'art. 416-*bis* c.p., in materia di associazione di tipo mafioso. Le **lettere b-bis), b-ter) e b-quater)** (**em. 1.19**) sostituiscono gli artt. 495 e 496 c.p. e introducono un nuovo art. 495-*ter* c.p., con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali. Le **lettere c), c-bis) d) ed e)** prevedono un inasprimento delle pene per il soggetto che abbia commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, con particolare riferimento a quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La **lettera f)** modifica l'art. 61 c.p., prevedendo che il reato sia aggravato se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 2** modifica in più punti il codice di procedura penale. Le **lettere a) e a-bis)** estendono il novero dei casi di distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale. La **lettera b)** estende i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia anche alla materia delle misure di prevenzione. La **lettera b-bis)** prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di cui agli artt. 495 e 495-*ter* c.p.. Le **lettere c), d) ed e)** modificano la disciplina del giudizio direttissimo. Le **lettere f), g) e h)** modificano la disciplina del giudizio immediato. Le **lettere i) ed l)** hanno soppresso il c.d. patteggiamento in appello. La **lettera m)** ha esteso i casi in cui si applica il divieto di procedere alla sospensione dell'esecuzione della condanna, di cui all'art. 656, comma 9, c.p.p.. Le **lettere m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies)** recano disposizioni in materia di competenza degli uffici giudiziari per quanto concerne i reati di criminalità informatica.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

L'**articolo 3** ha sottratto alla competenza del giudice di pace le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime, di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 186 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, elevando la pena dell'arresto, disponendo la confisca del veicolo e punendo con sanzione penale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico.

Le Commissioni hanno approvato emendamenti che modificano la possibilità di custodia del veicolo sequestrato al proprietario che guida in stato di grave ebbrezza, escludendola al soggetto che abbia già commesso in precedenza lo stesso reato. Viene, altresì, disposto un collegamento (nella scheda si segnala l'opportunità di affinamenti) tra la procedura di confisca del veicolo con il quale si guida in stato di grave ebbrezza e la procedura di fermo amministrativo del veicolo con il quale, guidando in stato di ebbrezza non grave, si provoca un incidente stradale.

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 187 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, elevando la misura dell'ammenda, dell'arresto e disponendo la confisca del veicolo.

Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 189 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di comportamento in caso d'incidente, elevando la durata della reclusione irrogabile per chi non si ferma e per chi non presta assistenza ai feriti.

Il **comma 4** reca modifiche all'articolo 222 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, prevedendo la revoca della patente qualora dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato provocato da soggetto in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'**articolo 5**, nella formulazione vigente, introduce nel testo unico sull'immigrazione un nuovo delitto: viene sanzionata penalmente la cessione a titolo oneroso di un immobile a uno straniero irregolarmente soggiornante.

Le Commissioni hanno approvato diverse modifiche. In particolare, attraverso emendamenti all'articolo in esame: viene riscritta la predetta disposizione incriminatrice, nella parte in cui descrive la condotta tipica; sono introdotte innovazioni in tema di rilievi fotodattiloscopici; è prevista una specifica circostanza aggravante del reato di agevolazione della permanenza illegale dello straniero; si abbrevia il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di nulla-osta all'espulsione presentata dal questore; è

inasprita la pena detentiva per il reato di occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

L'**articolo 6** apporta diverse modifiche sostanziali all'articolo 54 del TUEL - che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale - al fine di potenziare il ruolo dell'amministrazione locale nel contrasto della criminalità. **Un emendamento proposto dalle Commissioni 1^a e 2^a attribuisce ai sindaci un ruolo collaborativo anche nel contrasto dell'immigrazione irregolare.**

Articolo 7

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

L'**articolo 7** dispone in ordine ai rapporti di collaborazione fra polizia municipale e polizia statale in tema di sicurezza pubblica e con riguardo alle procedure da seguire per assicurare un raccordo nell'attività investigativa. **Un emendamento proposto dalle Commissioni 1^a e 2^a estende la nuova disciplina alla polizia provinciale.**

Articolo 8

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

L'**articolo 8** amplia le possibilità di accesso della polizia municipale ai dati presenti nel CED interforze del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 9

(Centri di identificazione ed espulsione)

L'**articolo 9** modifica la denominazione delle strutture previste dal testo unico sull'immigrazione per il trattenimento temporaneo degli stranieri: non più "centro di permanenza temporanea" o "centro di permanenza temporanea e assistenza", ma "centro di identificazione e espulsione".

Articolo 10

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

L'**articolo 10** ha modificato in più punti la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*", con particolare riferimento alla competenza a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia.

Articolo 10-bis

(Confisca)

L'**articolo 10-bis**, **introdotto nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite**, modifica l'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca, stabilendo che per alcuni dei reati ivi indicati, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Articolo 11

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

L'**articolo 11** disciplina il riparto di competenze tra procuratore ordinario e procuratore distrettuale in materia di misure di prevenzione.

Articolo 12

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

L'**articolo 12** prevede che: 1) il procuratore nazionale antimafia possa disporre l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione; 2) il procuratore generale presso la Corte d'appello, su richiesta del procuratore distrettuale, possa applicare alla trattazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. **Le Commissioni riunite propongono una modifica relativa alle modalità di esercizio del suddetto potere di applicazione.**

Articolo 12-bis

(Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48)

L'**articolo 12-bis**, **aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle commissioni riunite**, apporta una modifica all'art. 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, volta a chiarire che la concentrazione presso le procure distrettuali delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti di primo grado per i delitti di cui all'art. 51-*quinquies* c.p.p. trova applicazione solo per quanto

riguarda i procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato successivamente all'entrata in vigore della legge 48/2008.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

L'articolo dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e cioè il 27 maggio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - *(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato)*. – Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

1.40

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero» inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».

1.400

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Ferma restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

1.2

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - (*Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato*). – Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo.

1.200

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 312", primo comma, sostituire le parole: "o il cittadino di Stato" con le seguenti: "o il cittadino appartenente ad uno Stato membro".

1.400

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui,

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

1.2

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

1.18

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";*
- 2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";*
- 3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";».*

1.19

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

«*b-bis*). L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

b-ter) dopo l'articolo 495-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-*ter*. - (*Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali*). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.";

b-quater) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

«Art. 496. - (*False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"».

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

1.20

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: «sei» con l'altra: «sette».

1.250

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e quarto comma»".

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni
dodici» sono sostituite dalle seguenti:
«anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, è
aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme
sulla circolazione stradale, se il fatto è
commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da sei
mesi a due anni e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da un
anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l'articolo 590 è inserito il
seguente:

«Art. 590-bis. - (*Computo delle
circostanze*). – Quando ricorre la
circostanza di cui all'articolo 589, terzo
comma, ovvero quella di cui all'articolo
590, quarto comma, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114, non
possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni si operano sulla quantità di
pena determinata ai sensi delle predette
circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il

1.100

*All'articolo 1, comma 1, lettera e),
capoverso «Art. 590-bis», sostituire le
parole: "quarto comma" con le seguenti:
"terzo comma, ultimo periodo".*

1.300

*Al comma 1, lettera f), alinea,
sostituire la parola: "inserito" con la*

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

numero 11 è inserito il seguente: *segunte*: "aggiunto".

1.350

«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Al comma 1, lettera f), capoverso "11-bis", sostituire le parole: "Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi" con le seguenti: "L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova".

L'**articolo 1** del decreto-legge in esame è composto da un **unico comma** suddiviso in **sei lettere**, ognuna delle quali modifica o sostituisce una disposizione del codice penale.

Nel corso dell'esame in sede referente da parte delle commissioni riunite 1^a e 2^a, sono stati approvati emendamenti che prevedono l'introduzione di cinque lettere ulteriori.

Lettere a) e b): l'espulsione dal territorio dello Stato

Le prime due lettere dell'articolo in esame modificano la disciplina codicistica in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta con provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva.

Si ricorda che l'art. 215, terzo comma, c.p., che non è stato modificato dal decreto-legge in esame, stabilisce che sono misure di sicurezza non detentive:

1. la libertà vigilata;
2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.

La suddetta disciplina è contenuta negli artt. 235 c.p. (originariamente dedicato all'espulsione dello straniero condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni) e 312 c.p. (espulsione dal territorio nazionale dello

straniero condannato a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, quale che sia la durata della pena inflitta).

In entrambi i casi, alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero il decreto-legge in esame affianca quella dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea.

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'art. 235 c.p., stabilendo:

- che l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento del cittadino comunitario siano ordinati, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, a seguito di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a **due anni** (in luogo dei dieci anni originariamente previsti);

- che il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento sia punito con la reclusione da uno a quattro anni (precedentemente, il testo faceva rinvio alle sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa).

Le commissioni riunite hanno approvato un emendamento (em. 1.40) volto a sanare un difetto di coordinamento interno della lettera in esame, nel punto in cui essa ricollega l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento del comunitario al solo fatto dell'avvenuta condanna dello straniero (e non anche del comunitario).

Analogamente, la **lettera b)** interviene sull'art. 312 c.p., prevedendo che anche il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento disposto dal giudice nei confronti del condannato per un delitto contro la personalità dello Stato sia punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Le commissioni riunite hanno approvato due identiche modifiche agli artt. 235 e 312 c.p..

In primo luogo, è stato previsto (em. 1.400) che, ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali (in merito alle quali, v. *infra*), l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹, e all'art. 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30².

Pertanto, l'espulsione dello straniero è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, l'allontanamento del cittadino comunitario, l'art. 20, comma 11, del decreto legislativo 30/2007 stabilisce che il relativo provvedimento è immediatamente eseguito dal questore e che si applicano le

¹ "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

² "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

disposizioni di cui all'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 286/1998, ai sensi del quale *"il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria"*.

In esito al complesso dei rinvii, sembrerebbe dunque che in caso di allontanamento del cittadino comunitario sia prevista un'ulteriore fase giurisdizionale.

In secondo luogo, le commissioni riunite hanno previsto (em. 1.2) che, in caso di trasgressione dell'ordine di espulsione o di allontanamento disposto dal giudice ai sensi dell'art. 235 c.p. ovvero dell'art. 312 c.p., è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Si ricorda che l'art. 202 c.p. prevede che le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato (ma la legge penale può determinare casi nei quali alle persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato).

L'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663³ ha abrogato l'art. 204 c.p.p., che prevedeva la presunzione di pericolosità sociale, e ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali possono essere ordinate solo previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390⁴, nella parte in cui obbligava il giudice a emettere l'ordine di espulsione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, in quanto: *"Configurata quale misura di sicurezza - come ritengono la giurisprudenza di merito e la stessa Corte di cassazione anche nella sopra menzionata sentenza di annullamento con rinvio - l'espulsione del condannato straniero prevista dall'art. 86, primo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990 va inquadrata nell'ambito dell'ordinamento penale, nel quale, in seguito all'adozione dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha abrogato l'art. 204 c.p.), vige il principio che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa". Rispetto a tale principio generale dell'ordinamento penale, un'ipotesi di presunzione ex lege della qualità di persona socialmente pericolosa, come è configurata dall'interpretazione contestata dal giudice a quo, dev'essere sottoposta, sotto il profilo dell'accertamento della legittimità costituzionale, al vaglio di un rigoroso scrutinio. Infatti, qualunque sia la natura che ontologicamente si intende assegnare alle misure di sicurezza, è indubitabile che le misure di sicurezza personali comportano comunque la privazione o la limitazione della libertà personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che l'art. 13 della Costituzione riconosce come diritto inviolabile dell'uomo, sia esso cittadino o straniero (v., da ultimo, sent. n. 62 del 1994). Ed è giurisprudenza di questa Corte che, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 368 del 1992, 366 del 1991)".*

Ai sensi dell'art. 203 c.p., è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso uno dei fatti previsti dal suddetto art. 202 c.p., quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p..

L'art. 133 c.p. prevede che nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della pena, il giudice deve tener conto della gravità del reato,

³ "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

⁴ "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

desunta: 1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Ai sensi dell'art. 211 c.p., le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Competente a disporre in via definitiva l'espulsione, previo riesame della pericolosità, è il magistrato di sorveglianza (il quale, ai sensi dell'art. 69 dell'ordinamento penitenziario, sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali e provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 c.p., nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza).

Ai sensi dell'art. 208 c.p., l'interessato può comunque chiedere la revoca della misura di sicurezza, chiedendo la riconsiderazione della pericolosità sociale.

Per quanto concerne poi l'allontanamento del cittadino comunitario, si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono rispettare il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

Ai sensi del successivo art. 28, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel

suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora: a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o b) sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

In attuazione di tali previsioni, l'art. 20 del già menzionato decreto legislativo 30/2007 prevede, tra l'altro, che i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha costantemente affermato che: *"L'adozione di una normativa interna, che stabilisce alcune cause di espulsione automatica a seguito della commissione di reati applicabile per "gli stranieri", è incompatibile con il diritto comunitario. Il diritto di un cittadino comunitario di entrare e di soggiornare in uno Stato membro non è incondizionato, ma può essere vietato solo nel caso in cui sussistano motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica che possono essere invocati solo a seguito di una valutazione specifica. Il provvedimento di espulsione non può essere applicato in modo automatico per la sola sussistenza di condanne penali, ma l'autorità competente deve verificare se il comportamento personale è una minaccia effettiva per la sicurezza pubblica nel momento in cui decide l'allontanamento"* (Corte di giustizia CE, sez. I, 27 aprile 2006, n. 441, in Guida al diritto 2007, n. 110).

L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale

L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale può essere disposta:

(1) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, a prescindere dalla regolarità dell'ingresso o della permanenza. Tale forma di espulsione amministrativa

può essere disposta dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁵ (di seguito il "Testo unico");

(2) quando vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali o se egli appartiene ad una delle categorie di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152⁶. Tale forma di espulsione amministrativa può essere disposta dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dal prefetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144⁷ (c.d. decreto Pisanu);

(3) quando lo straniero: a) è irregolare, in quanto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto; b) è irregolare, in quanto si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto ovvero con permesso di soggiorno revocato, annullato o scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo; c) a prescindere dalla regolarità dell'ingresso o della permanenza, appartiene a una delle categorie di persone pericolose per le quali è prevista l'applicabilità di misure di prevenzione. Tale forma di espulsione amministrativa può essere disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;

(4) quando lo straniero è stato condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, ai sensi dell'art. 235 c.p. (v. *supra*);

(5) quando lo straniero sia stato condannato a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato (quale che sia la durata della pena inflitta), ai sensi dell'art. 312 c.p. (v. *supra*);

(6) quando lo straniero è stato condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380 (casi di arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (casi di arresto facoltativo in flagranza) c.p.p., sempre che risulti socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 15 del Testo unico;

(7) quando lo straniero è stato condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ai sensi dell'art. 86 dello stesso D.P.R.;

(8) nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per un reato non colposo a una pena detentiva non superiore a due anni, quando: non ricorrono le condizioni per la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p.; lo straniero si trova in una condizione per cui potrebbe essere espulso in via amministrativa dal prefetto e non sussistono gli ostacoli all'espulsione di cui all'art. 14, comma 1, del Testo unico (che elenca i casi in cui l'espulsione non può essere eseguita immediatamente). Tale sanzione sostitutiva della pena è prevista dall'art. 16, comma 1, del Testo unico;

(9) nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, del Testo unico, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Tale sanzione alternativa alla detenzione è prevista dall'art. 16, commi 5 e ss., del Testo unico.

I casi di cui ai numeri da (1) a (3) costituiscono espulsioni in via amministrativa

⁵ "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

⁶ "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".

⁷ "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

(ossia con provvedimento non giurisdizionale).

Gli altri sono espulsioni giurisdizionali. In particolare, nei casi di cui ai numeri da (4) a (7) l'espulsione è disposta a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva. Il caso di cui al numero (8) costituisce, secondo la Corte costituzionale, una sanzione amministrativa comminata dal giudice⁸.

Em. 1.18 - comma 1, lettera b-bis): l'associazione di tipo mafioso

La lettera in esame, introdotta nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite (em. 1.18), prevede l'inasprimento delle sanzioni di cui all'art. 416-bis c.p., in materia di associazione di tipo mafioso.

In particolare, si prevede che la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone sia punita con la reclusione da sette a dodici anni (invece che da cinque a dieci).

Per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione è prevista la reclusione da nove a quattordici anni, invece che da sette a dodici.

Infine, in caso di associazione armata il minimo edittale passa da sette a nove anni per il partecipante e da dieci a dodici per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

Em. 1.19 - comma 1, lettere b-bis), b-ter), b-quater): i delitti in materia di falsità personale

Le lettere in esame, introdotte nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite (em. 1.19), sostituiscono gli artt. 495 e 496 c.p. e introducono un nuovo art. 495-ter c.p., con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali.

In particolare, la **lettera b-bis)** sostituisce l'art. 495 c.p., recante il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. La formulazione attualmente in vigore prevede la reclusione fino a tre anni per chiunque dichiari o attesti falsamente a pubblico ufficiale l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona in un atto pubblico ovvero in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

⁸ "L'espulsione prevista dalla norma in discussione, pur se disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, non si può configurare come una sanzione criminale, ma come una misura amministrativa per i caratteri che assume le caratteristiche formali e sostanziali dell'espulsione dello straniero devono far escludere che quest'ultima ... possa farsi rientrare nel genus delle sanzioni penali, sebbene la circostanza per cui l'espulsione sia disposta dal giudice investito di un'azione penale ne metta in risalto il carattere assolutamente peculiare rispetto ad altre ipotesi, pur presenti nel nostro ordinamento, in cui il giudice penale è chiamato ad applicare misure di natura amministrativa" (ordinanza n. 369 del 1999).

La lettera in esame prevede:

- l'inasprimento della sanzione (si prevede infatti la reclusione da uno a sei anni);
- l'ampliamento dell'ambito dell'applicazione della disposizione, mediante l'eliminazione del riferimento al fatto che la falsa attestazione o dichiarazione debba essere effettuata in un atto pubblico ovvero in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico (pertanto la falsa attestazione o dichiarazione assume rilevanza penale, qualunque sia la modalità con la quale è resa);
- l'inasprimento dell'aggravante in caso di falsa dichiarazione o attestazione resa in atti dello stato civile o all'autorità giudiziaria (reclusione non inferiore a due anni invece che non inferiore ad un anno);
- il restringimento dell'ambito di applicazione dell'aggravante, che non colpirà più la persona sottoposta ad indagini che rende falsa dichiarazione sulla propria identità alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ma solo all'autorità giudiziaria;
- l'eliminazione della attenuante per chi abbia dichiarato il falso con l'intenzione di ottenere, per sé o per gli altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

La **lettera b-ter)** introduce nel codice penale un nuovo art. 495-ter, che punisce con la reclusione da uno a sei anni chi, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

Infine la **lettera b-quater)** sostituisce l'art. 496 c.p., recante il delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, inasprendone la sanzione. Mentre attualmente è prevista la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 516, la lettera in esame prevede la reclusione da uno a cinque anni.

Si segnala fin d'ora che, con il medesimo emendamento 1.19, si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di cui agli artt. 495 e 495-ter c.p. (v. scheda di lettura relativa all'art. 2, lettera b-bis), del decreto-legge in esame).

Lettere c), c-bis), d) ed e): omicidio colposo e lesioni colpose

Le lettere c), d) ed e) prevedono un inasprimento delle pene per il soggetto che abbia commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, con particolare riferimento a quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, la **lettera c)** interviene sull'art. 589 c.p., inasprendo le pene per il delitto di **omicidio colposo**.

In primo luogo, è stato elevato da cinque a sei anni il massimo edittale per il caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (il minimo di 2 anni resta invariato).

Le commissioni riunite hanno previsto (em. 1.20) un ulteriore innalzamento del suddetto massimo edittale a sette anni. La *ratio* di tale innalzamento è quella di consentire l'applicabilità del fermo di polizia, quando sussiste il pericolo di fuga (ad esempio in caso di automobilista che risieda all'estero).

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 384 c.p.p., anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. Prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

Viene poi aggiunto un nuovo comma, ai sensi del quale si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- a) un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada (ossia un soggetto al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- b) un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infine, viene innalzato da 12 a 15 anni di reclusione il limite massimo di pena per il caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

La lettera *c-bis*), introdotta nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite (em. 1.250), apporta una modifica all'art. 157, sesto comma, c.p. relativo all'istituto della prescrizione. Tale disposizione attualmente prevede che i termini di prescrizione sono raddoppiati, tra l'altro, per i reati di cui all'art. 589, secondo e terzo comma, c.p..

La lettera in esame, in conformità all'inserimento nell'art. 589 c.p. di un nuovo comma da parte della precedente lettera c) del decreto-legge in esame, prevede che il raddoppio dei termini di prescrizione si applichi al secondo, al terzo e al quarto comma dell'art. 589 c.p..

La **lettera d)** apporta modifiche analoghe alla disciplina delle lesioni personali colpose gravi e gravissime, aggiungendo al terzo comma dell'art. 590 c.p. un nuovo periodo, ai sensi del quale, nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona ad altri:

- lesioni personali gravi, la pena è della reclusione da sei mesi a 2 anni;
- lesioni personali gravissime, la pena è della reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 anni.

Infine, la **lettera e)** introduce nel codice penale un nuovo art. 590-*bis*, rubricato "*Computo delle circostanze*", ai sensi del quale quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Tale regola non si applica per le circostanze di cui agli artt. 98 e 114 c.p..

Si ricorda che l'art. 98 c.p. prevede un'attenuante per la minore età del colpevole mentre l'art. 114 c.p. prevede che il giudice possa diminuire la pena: a) se ritiene che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato stesso; b) per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da qualcuno che esercitava nei suoi confronti un'autorità o una vigilanza; c) per la persona in stato di infermità o deficienza psichica; d) per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da un genitore.

Le commissioni riunite hanno approvato un emendamento (em. 1.100) volto a chiarire che il divieto di bilanciamento dovrebbe in realtà riguardare la circostanza di cui all'art. 590, terzo comma, ultimo periodo (relativo all'ebbrezza alcolica) e non quarto comma (che riguarda invece le lesioni di più persone).

Si segnala che le lettere c), d) ed e) corrispondono all'art. 1, comma 1, lettere h), i) ed l) dell'A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*", presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia il 13 novembre 2007. Tale disegno di legge era stato assegnato in sede referente alla II Commissione della Camera, che non ne ha iniziato l'esame.

Lettera f): l'aggravante della clandestinità

Infine, la **lettera f)**, inserendo un nuovo numero 11-*bis* al primo comma dell'art. 61 c.p., prevede che il reato è aggravato se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

L'art. 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, ossia le circostanze aggravatrici di pena che sono previste dalla parte generale del codice penale, in quanto potenzialmente applicabili ad un insieme non predeterminabile di reati. Sono invece definite speciali quelle circostanze che sono previste soltanto in rapporto a specifiche figure di reato. Le aggravanti comuni comportano un aumento fino ad un terzo della pena che si sarebbe altrimenti inflitta per il reato-base.

Pertanto, l'art. 61 c.p. ora stabilisce che aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1. l'aver agito per motivi abietti o futili;
 2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
 3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
 4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
 5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
 6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
 7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
 8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
 9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
 10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
 11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale

La formulazione del nuovo numero 11-bis appare linguisticamente differente rispetto a quella dei numeri precedenti. Mentre le lettere da 1 a 11 formulano l'aggravante con riferimento alle modalità del compimento dell'azione o alle finalità della stessa ("*l'aver commesso il fatto per/con/durante/ecc.*"), il nuovo numero è formulato con riferimento alla condizione del soggetto agente ("*se il fatto è commesso da soggetto che...*").

Le commissioni riunite hanno approvato un emendamento (em. 1.350) che riformula l'aggravante in esame, armonizzandola con la precedente elencazione.

Si ricorda che, per quanto concerne la determinazione della qualità e della quantità delle sanzioni, e quindi la congruità della pena rispetto alla gravità del reato, la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 26 del 1979, ha affermato che tale determinazione rientra nella discrezionalità del legislatore.

Tale discrezionalità, tuttavia, non è assoluta, in quanto la Corte costituzionale può esercitare il sindacato di costituzionalità su scelte normative:

- (1) palesemente arbitrarie ovvero
- (2) radicalmente ingiustificate ovvero
- (3) contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza,

che si traducono in un uso distorto della discrezionalità (v. anche, tra le decisioni più recenti, sentenze n. 313 del 1995, n. 217 del 1996 e n. 287 del 2001, nonché ordinanze numeri 110 e 323 del 2002, n. 172 del 2003 e n. 158 del 2004).

Si ricorda inoltre che, con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione, la Corte ha recentemente affermato che *"il quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, risultante dalle modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa"* (sentenza n. 22 del 2007).

Nella medesima sentenza, la Corte costituzionale ha invitato il legislatore a compiere una valutazione sistematica di tutte le norme che prevedono sanzioni penali per violazioni di provvedimenti amministrativi in materia di pubblica sicurezza e, con specifico riferimento al reato di indebito trattenimento nel territorio nazionale dello straniero espulso (che costituiva oggetto del giudizio), ha posto l'attenzione sul fatto che esso riguarda la semplice condotta di inosservanza dell'ordine di allontanamento dato dal questore, con una fattispecie che prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili.

Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 2
*(Modifiche al codice di procedura
penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

2.200

Al comma 1, lettera a), capoverso "3-bis", primo periodo, dopo la parola: "accertatore" inserire una virgola.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

salva la facoltà di conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

2.250

*Al comma 1, dopo la lettera a),
inserire la seguente: "a-bis) nella rubrica
dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti
parole: «. Distruzione di cose
sequestrate»".*

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo
le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis»
sono inserire le seguenti: «e in relazione ai
procedimenti di prevenzione»;

2.4

*Al comma 1, lettera b), dopo le
parole: «di prevenzione» aggiungere la
parola: «antimafia».*

1.19

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la
lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a
un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri, prevista
dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per
impedire l'identificazione o
l'accertamento di qualità personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice
penale."».*

c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito
dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando
l'arresto in flagranza è già stato

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

2.5

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo».

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

2.300

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "dalla seguente" con le parole: "dalle seguenti".

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

2.8

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» con le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis e 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.100

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-bis) al comma 3-ter dell'articolo 51, le parole: "dal comma 3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies";

m-ter) al comma 3-quater dell'articolo 51,

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

il secondo periodo è soppresso;
m-*quater*) al comma 1-*bis* dell'articolo
328, le parole: "comma 3-*bis*", sono
sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*quater*
e 3-*quinqies*";
m-*quinqies*) il comma 1-*ter* dell'articolo
328 è abrogato.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame è composto da un **unico comma** suddiviso in **undici lettere** ognuna delle quali modifica, sostituisce o abroga una disposizione del codice di procedura penale.

Gli emendamenti approvati dalle commissioni riunite prevedono l'aggiunta di ulteriori sei lettere.

La **lettera a)** ha aggiunto all'art. 260 c.p.p. due nuovi commi, il 3-*bis* ed il 3-*ter*, che estendono il novero dei casi in cui si procede alla **distruzione di cose sottoposte a sequestro** nel corso di un procedimento penale, al fine di risolvere le difficoltà di carattere economico e pratico che la custodia e la conservazione di ingenti quantitativi di merce può porre.

Il sequestro del "corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti" è disciplinato dagli artt. 253 e ss. c.p.p. tra i mezzi di ricerca della prova. Tale sequestro viene definito probatorio ed ha come finalità l'apprensione di una cosa determinata, mobile o immobile, che costituisce il corpo del reato o cosa a questo pertinente, per garantire al giudizio il mezzo di prova. In particolare gli artt. 253-263 c.p.p. definiscono fattispecie specifiche di sequestri, aventi ad oggetto beni di rilevanza quali la corrispondenza, documenti bancari o atti coperti dal segreto di Stato o professionale.

L'art. 260 c.p.p. descrive le attività materiali che vengono eseguite al fine di impedire che le cose sottoposte a sequestro vengano manipolate o ne venga modificato lo *status quo*. Esso precisa che in presenza di cose che possono alterarsi (prodotti alimentari, farmaceutici o altri prodotti soggetti a deperimento o alterazione nel tempo), l'autorità giudiziaria può ordinare l'alienazione o la distruzione (comma 3). Ai sensi dell'art. 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria prima di procedere alla distruzione, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore. Delle operazioni di distruzione è redatto verbale da allegare agli atti.

Mentre il comma 3 dell'art. 260 c.p.p. si limita dunque a prevedere la distruzione delle cose che possono alterarsi, il nuovo comma 3-*bis*, introdotto

dalla lettera in esame, dispone che l'autorità giudiziaria deve procedere, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle cose di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando:

- le stesse sono di difficile custodia, ovvero
- la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero
- la violazione dei predetti divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione risulti evidente, anche in esito di eventuali accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 360 c.p.p..

L'autorità giudiziaria, prima di ordinare la distruzione, deve disporre il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p..

Art. 364 c.p.p.: "1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omissivo quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale".

La relazione segnala che un tipo analogo di distruzione è prevista dall'art. 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633⁹. Tale disposizione prevede che, quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria possa ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni del già menzionato art. 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

⁹ "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Si ricorda che una disposizione di carattere analogo a quella prevista dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 260 era prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a) dell'A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*", presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia il 13 novembre 2007. Tale disegno di legge era stato assegnato in sede referente alla II Commissione della Camera, che non ne ha iniziato l'esame.

Peraltro si rileva che mentre il disegno di legge della scorsa legislatura configurava la distruzione come una possibilità che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto valutare ("l'autorità giudiziaria può procedere"), il decreto-legge in esame prevede un obbligo ("l'autorità giudiziaria procede").

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3-*ter*, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, in caso di sequestro nei confronti di ignoti.

La distruzione può avvenire 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria.

In questo caso, è fatta salva la mera facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

La lettera a-*bis*), introdotta nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite (em. 2.250), inserisce nella rubrica del suddetto art. 260 c.p. le parole "*Distruzione di cose sequestrate*", al fine di adeguarla alle modifiche che la precedente lettera a) ha apportato al contenuto dell'articolo stesso.

In coordinamento con quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del decreto-legge in esame, che hanno conferito i poteri di indagine e di proposta in materia di misure di prevenzione antimafia alle procure distrettuali antimafia, la **lettera b)** ha modificato l'art. 371-*bis* c.p.p., che disciplina l'**attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia**, estendendo i poteri di coordinamento di quest'ultimo anche alla materia delle misure di prevenzione.

Le commissioni riunite hanno specificato (em. 2.4) che il potere del procuratore nazionale antimafia è limitato alle misure di prevenzione antimafia.

La lettera b-*bis*), introdotta nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite (em. 1.19), modifica l'art. 381 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall'art. 495 c.p. (e modificato dall'art. 1 del decreto-legge in esame, come emendato dalle commissioni riunite), nonché

per il delitto di fraudolente alterazioni e mutilazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, di cui al nuovo art. 495-ter, la cui introduzione nel codice penale è stata prevista dalle commissioni riunite.

Le lettere c), d) ed e) apportano modifiche alla disciplina del **giudizio direttissimo**, con l'intenzione di far sì che la scelta del rito in questione divenga la regola in relazione a tutte le indagini che non richiedono attività ulteriori da parte del pubblico ministero.

In particolare, la **lettera c)** prevede che, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, il pubblico ministero debba necessariamente procedere con il rito direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

La **lettera d)** contiene analoga previsione per il caso in cui sia stata resa confessione nel corso dell'interrogatorio.

Le commissioni riunite hanno approvato un emendamento (em. 2.5) che estende da 15 a 30 giorni dall'arresto il termine entro il quale il pubblico ministero deve presentare l'imputato in udienza, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato.

Le lettere f), g) e h) apportano analoghe modifiche alla disciplina del **giudizio immediato**.

Infatti, la **lettera f)** prevede che, qualora ne ricorrano i presupposti, il pubblico ministero debba sempre richiedere il giudizio immediato, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Le lettere g) e h) sono volte ad accelerare l'instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui a carico dell'indagato sia stata emessa un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.

Secondo la relazione, infatti, sia quando la prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza - presupposto della misura custodiale - ha ricevuto un significativo avallo in sede di riesame, sia anche quando l'indagato non ha validamente attivato tale rimedio, è opportuno che il pubblico ministero attivi il procedimento in esame, anche al di fuori del termine di 90 giorni dalla notizia di reato previsto dall'art. 454, comma 1, c.p.p..

Pertanto, la **lettera g)**, introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter all'art. 453 c.p.p., prevede che il pubblico ministero debba richiedere il giudizio immediato, anche fuori dai suddetti termini di cui all'art. 454, comma 1, c.p.p. e, comunque, entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. Tale richiesta è formulata dopo la definizione del procedimento di riesame ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.

Ai sensi della **lettera h)**, che introduce un nuovo comma 1-*bis* all'art. 455 c.p.p., il giudice deve rigettare la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Le lettere g) e h) dell'articolo in esame corrispondono all'art. 4, comma 1, lettere i) ed l) del già ricordato A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*".

Le **lettere i) ed l)** hanno abrogato, rispettivamente, i commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p. ed il comma 2 dell'art. 602 c.p.p., che prevedevano l'accordo tra le parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi (il c.d. **patteggiamento in appello**).

Al riguardo, si osserva che il cd. patteggiamento in appello di cui all'abrogato art. 599 c.p.p., comma 4, rappresentava un istituto distinto rispetto al patteggiamento di cui all'art. 444 del medesimo codice. L'art. 599, comma 4, prevedeva che la corte d'appello, se le parti ne facevano richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, poteva decidere sul punto in camera di consiglio. Se i motivi dei quali veniva chiesto l'accoglimento comportavano una diversa determinazione della pena (rispetto al primo grado), le parti (PM, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) potevano accordarsi sull'entità della stessa indicandola al giudice. Questi se accoglieva la richiesta pronunciava sentenza, altrimenti ordinava la citazione a comparire al dibattimento (art. 599, comma 5). Il diniego del giudice non precludeva, comunque alle parti di riproporre la stessa richiesta in dibattimento.

A sua volta, l'art. 602, secondo comma, c.p.p. stabiliva, in caso di concorde richiesta delle parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599, comma 4, che il giudice, quando riteneva che la richiesta dovesse essere accolta, provvedesse immediatamente o altrimenti disponesse per la prosecuzione del dibattimento.

La relazione illustrativa del provvedimento afferma che le motivazioni dell'eliminazione di tale istituto risiedono essenzialmente nel fatto che, pur diverso, sia come funzione che come struttura processuale, dal patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p. il patteggiamento in appello ha, nella pratica, provocato il rimidimensionamento dell'interesse a chiedere l'applicazione del patteggiamento vero e proprio già in primo grado, così vanificando le finalità deflattive per cui era stato introdotto.

Inoltre, il ricorso alla richiesta di cui all'art. 602, secondo comma, provocava grazie alla rimodulazione della pena, un abnorme abbattimento della misura della stessa, potendo, tra l'altro il giudice, accogliere la richiesta senza particolari oneri di motivazione (in tale ultimo senso, v. Cassazione penale, sentenza 24 maggio 1995).

Le lettere i) ed l) dell'articolo in esame corrispondono all'art. 4, comma 1, lettere m) ed n) del già ricordato A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*".

La **lettera m)**, infine, novellando il comma 9 dell'art. 656 c.p.p., dispone che in relazione a specifici reati che suscitano particolare allarme sociale sia **esclusa la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva** prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p..

Si ricorda infatti che l'art. 656 c.p.p. (*Esecuzione delle pene detentive*) prevede, al comma 5, in caso di pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni (o sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del testo unico in materia di stupefacenti), che il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 (la sospensione è prevista una sola volta) e 9 (deroghe alla disciplina generale), ne sospende l'esecuzione.

L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui all'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e di cui all'art. 94 del testo unico in materia di stupefacenti ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli artt. 90 e ss. del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato

Il comma 9 del suddetto art. 656 c.p.p. introduce delle deroghe, stabilendo (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame) che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non poteva essere disposta nei confronti:

a) dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico in materia di stupefacenti;

b) di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) dei condannati ai quali sia stata applicata la plurirecidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.p..

Il decreto-legge in esame ha ampliato l'elenco dei casi in cui la sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, non può essere disposta, ricomprendendovi i soggetti condannati per i seguenti reati:

- incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- furto in abitazione e con strappo (art. 624-*bis* c.p.);

- rapina (art. 628 c.p.).

La lettera m) dell'articolo in esame corrisponde all'art. 4, comma 1, lettera o) del già ricordato A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*".

Le commissioni riunite hanno approvato un emendamento (em. 2.8) che estende ulteriormente il divieto di concedere la sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, ai seguenti reati:

- atti osceni (art. 527 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- furto (art. 624);
- delitti in cui ricorre la nuova aggravante della clandestinità (art. 61, comma 1, numero 11-bis, c.p.);
- delitti di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309¹⁰.

Le lettere m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies), aggiunte nel corso dell'esame in commissione (em. 2.100), prevedono alcune modifiche alla competenza degli uffici giudiziari conseguenti all'approvazione della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001.

L'art. 11 della suddetta legge, infatti, ha aggiunto all'art. 51 c.p.p. il comma 3-quinquies, che ha attribuito all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-bis (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni

¹⁰ "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

informatiche o telematiche), 617-*quinquies* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*sexies* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-*bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 640-*ter* (frode informatica) e 640-*quinquies* (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) c.p..

La *ratio* di tale concentrazione di funzioni presso la Procura distrettuale era quella di facilitare il coordinamento delle indagini e la formazione di gruppi di lavoro specializzati in materia.

Tuttavia, a differenza di quello che era successo in passato (ad esempio per quanto riguarda i reati di criminalità organizzata), la legge 48/2008 ha modificato solo le competenze dell'ufficio del pubblico ministero, senza intaccare quella del giudice per le indagini preliminari. Si è dunque verificata una discrasia alla luce della quale mentre le funzioni requirenti sono concentrate nel capoluogo del distretto, le funzioni giudicanti sono ancora disseminate tra i vari tribunali del distretto, con conseguenti diseconomie nella gestione dei procedimenti.

Per tale motivo, la **lettera m-quater**) modifica il comma 1-*bis* dell'art. 328 c.p.p.. Tale comma attualmente attribuisce le funzioni di giudice per le indagini preliminari al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente quando si tratta di procedimenti per i delitti per i quali l'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. (associazione per delinquere) stabilisce che le funzioni di pubblico ministero siano a loro volta concentrate presso la procura distrettuale.

La lettera *m-quater*) mira a ristabilire il medesimo parallelismo con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3-*quinquies*, c.p.p. (reati informatici).

Con l'occasione, tutte le deroghe vengono concentrate in un unico comma e dunque all'art. 328, comma 1-*bis*, viene inserito anche il riferimento ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*quater*, c.p.p. (terrorismo), attualmente contenuto nell'art. 328, comma 1-*ter*, c.p.p. (del quale, conseguentemente, la **lettera m-*quinquies***) prevede l'abrogazione).

Inoltre, la **lettera m-*bis***) estende ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*quinquies*, c.p.p., la possibilità di applicare ai procedimenti stessi sostituti procuratori delle Procure del circondario, come già previsto dall'art. 51, comma 3-*ter* per i delitti di criminalità organizzata e dall'art. 51, comma 3-*quater*, per il terrorismo.

Analogamente a quanto si è visto precedentemente, anche in questo caso la scelta del Governo, che ha presentato il relativo emendamento, è stata quella di ridisegnare la norma, accorpendo tutti i casi in cui le funzioni di pubblico

ministero possono essere attribuite alle procure circondariali nel solo comma 3-*ter* dell'art. 51 c.p.p. (lettera *m-bis*)) e, conseguentemente, sopprimendo il secondo periodo del comma 3-*quater* (**lettera *m-ter***)).

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 3

*(Modifiche al decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274)*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

L'articolo 3 del decreto-legge in esame, **al quale le commissioni riunite non propongono alcuna modifica**, sottrae alla competenza del giudice di pace le ipotesi aggravate di lesioni colpose di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A tal proposito, si ricorda che, l'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge in esame ha aggiunto un nuovo periodo al terzo comma dell'art. 590 c.p., ai sensi del quale, nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona ad altri:

- lesioni personali gravi, la pena è della reclusione da sei mesi a 2 anni;

- lesioni personali gravissime, la pena è della reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 anni.

L'art. 3 in esame interviene sull'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274¹¹, il quale stabilisce la competenza del giudice di pace, tra l'altro, per i delitti consumati o tentati previsti dall'art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame):

- delle fattispecie connesse alla colpa professionale;
- dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
- dei fatti che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

A tale lista di esclusioni, l'art. 3 del decreto-legge in esame ha aggiunto le fattispecie di cui all'art. 590, comma terzo, c.p., quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada (ossia un soggetto al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

¹¹ "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468".

Articolo 4, comma 1

(Modifiche all'articolo 186 del codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 4

*(Modifiche al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni)*

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore.

4.100

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «comma 2, del codice penale» con le seguenti: «secondo comma, del codice penale».

4.400

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera».

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 4
(*Modifiche al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni*)

La stessa procedura si applica anche nel
caso di cui al comma 2-*bis*.»;

4.150

*Al comma 1, lettera b) sostituire
l'ultimo periodo con il seguente: «La
procedura di cui ai due periodi precedenti
si applica, in quanto compatibile, al fermo
amministrativo disposto ai sensi del
comma 2-*bis*».*

4.500

*Al comma 1, dopo la lettera b),
inserire la seguente:
b-*bis*) il comma 2-*bis* è sostituito dal
seguente:
«2-*bis*. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 2 sono raddoppiate
e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera
c) del medesimo comma 2, è disposto il
fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni ai sensi del Capo primo,
sezione II, del titolo VI, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al
reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223».*

c) dopo il comma 2-*quater* è inserito il
seguente:

«2-*quinquies*. Salvo che non sia disposto
il sequestro ai sensi del comma 2, il
veicolo, qualora non possa essere guidato
da altra persona idonea, può essere fatto
trasportare fino al luogo indicato

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 4

*(Modifiche al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni)*

dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

L'articolo 4, comma 1, reca modifiche all'articolo 186 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, elevando la pena dell'arresto, disponendo la confisca del veicolo e punendo con sanzione penale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico.

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 186, comma 2, lettera b) del codice della strada, elevando da tre a sei mesi il massimo edittale della pena dell'arresto irrogabile a chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); oltre alla pena predetta, che ora viene inasprita, il testo vigente prevede l'irrogazione dell'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Il comma 1, lettera b) modifica l'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada prevedendo:

- l'elevazione fino ad un anno (in luogo di sei mesi) del massimo edittale della pena dell'arresto irrogabile a chi guida con un un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore; **le Commissioni hanno approvato un emendamento (4.1 testo 2) che esclude l'affidamento in custodia al trasgressore qualora risulti che lo stesso abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma.**

Si osserva che l'individuazione ex-lege di un soggetto a cui poter affidare in custodia il veicolo potrebbe semplificare gli adempimenti in capo agli organi che procedono all'accertamento del reato.

Si osserva altresì che la sanzione accessoria della confisca è applicata richiamandosi l'articolo 240, comma 2, del codice penale, in luogo delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI, del codice della strada, come è sempre fatto dal medesimo codice in relazione a tale sanzione accessoria. La ragione di tale cambio di registro non è spiegata dalla relazione illustrativa del decreto-legge.

Le Commissioni hanno approvato un emendamento di mero *drafting* (4.100) che corregge il riferimento all'articolo 240, comma 2, del codice penale con quello all'articolo 240, secondo comma.

Il richiamato articolo 240, secondo comma, del codice penale dispone la confisca:

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Infine, è aggiunto un periodo in base al quale: "la stessa procedura si applica anche nel caso di cui all'articolo 186, comma 2-*bis*" del codice (qualora alla

guida in stato di ebbrezza consegue un incidente stradale) **oggetto dell'emendamento 4.150.**

Le Commissioni hanno approvato un emendamento (4.23) che individua la "stessa procedura" in quella di cui "ai due periodi precedenti", cioè:

- **confisca del veicolo;**
- **eventuale affidamento in custodia al trasgressore del veicolo sequestrato, salvo che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma.**

Le Commissioni hanno approvato un altro emendamento (4.150) che modifica l'applicabilità della delineata procedura al caso di cui al comma 2-bis, riferendola specificamente al fermo amministrativo del veicolo previsto dal comma 2-bis.

Il comma 2-bis disciplina il caso di incidente stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza, disponendo, fra l'altro, il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

Il comma 2-bis è oggetto di un emendamento interamente sostitutivo approvato dalle Commissioni (4.500) che nel caso di grave ebbrezza dispone l'applicazione delle più gravi sanzioni di cui al comma 2, lettera c).

L'emendamento 4.150, invece, estende l'applicabilità della delineata procedura al fermo amministrativo che è una sanzione temporanea, mentre la detta procedura prevede, in sequenza temporale, la custodia del veicolo sequestrato e la sua confisca che è una sanzione definitiva.

Si osserva che sarebbe incoerente riferire al fermo amministrativo (sanzione temporanea) la procedura di confisca del veicolo (sanzione definitiva che sottrae per sempre il veicolo al proprietario trasgressore). L'interpretazione possibile è quella che riferisca l'applicabilità della menzionata procedura limitatamente alla custodia al trasgressore del veicolo sequestrato, salvo abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma, ma sarebbe opportuno che tale interpretazione fosse recepita nel testo.

L'articolo 186, comma 2, lettera c) prevede anche:

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni;
- la revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Il comma 1, lettera c) inserisce un nuovo comma *2-quinquies* all'articolo 186 del codice della strada prevedendo che:

- salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più

vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia;

- le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 186, dopo le modifiche recate dalla precedente lettera b) dell'articolo 4, comma 1, in commento, prevede sempre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e, quindi, sempre la misura cautelare del sequestro, il quale precede la confisca.

Il comma 1, lettere d) e) f) modifica il comma 7 dell'articolo 186 del codice della strada, trasformando, da violazione amministrativa a reato penale, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e prevedendo la misura della sanzione per rinvio al comma 2, lettera c) del medesimo articolo 186, come modificato dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 4 in commento:

- arresto da tre mesi ad un anno;
- ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.

Le sanzioni penali predette sostituiscono quelle previgenti, cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000 e quella più elevata da 3.000 a 12.000 euro se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il conducente.

Il testo vigente dell'articolo 186, comma 7, prevede anche:

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
- il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
- la visita medica obbligatoria del trasgressore;
- la revoca della patente in caso di più violazioni nel biennio.

L'articolo 1 del decreto-legge, oggetto della presente scheda di lettura, modifica le sanzioni penali per i casi di omicidio colposo, singolo e plurimo, nonché lesioni personali gravi e gravissime, derivanti dalla commissione di violazioni al codice della strada.

Sicurezza stradale

Nel decreto legislativo 285/1992 «Nuovo codice della strada» le disposizioni volte garantire la sicurezza stradale sono contenute nel titolo IV (che disciplina i requisiti e le procedure per il rilascio della patente di guida e i casi di sospensione e revoca della patente stessa), nel titolo V (che reca le norme di comportamento alle quali devono conformarsi gli utenti della strada) e nel titolo VI (che individua gli illeciti amministrativi e penali commessi in violazione del codice e le relative sanzioni).

La legge 85/2001 ha delegato al Governo la revisione del nuovo codice della strada e una parziale attuazione si è avuta con il decreto legislativo 9/2002 chiarendo che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale figura tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Il medesimo provvedimento ha poi introdotto nell'ordinamento l'istituto della patente a punti, il cui meccanismo di funzionamento può essere sinteticamente riassunto nei termini seguenti: la patente viene dotata di 20 punti iniziali, che vengono detratti in numero variabile a seconda della gravità delle infrazioni commesse; la sottrazione di tutti e 20 i punti comporta la sottoposizione ad un esame di revisione, mentre il riacquisto dei punti è comunque possibile - entro certi limiti - previa frequenza di appositi corsi di aggiornamento, ovvero - *in toto* - a seguito di un comportamento virtuoso da parte del conducente per almeno un biennio.

Quanto poi alle regole per la circolazione dei ciclomotori e dei motocicli, è stato consentito il trasporto del secondo passeggero sui veicoli a due ruote solo se il conducente ha più di 18 anni, mentre è stato introdotto il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, il cosiddetto «patentino», che sono tenuti a conseguire i conducenti minori di età e i maggiorenni che non siano già titolari di altra patente.

Sono stati altresì rimodulati i limiti di velocità, diversificandoli in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e alle condizioni meteorologiche. È stata poi ridefinita la normativa relativa all'uso dei dispositivi luminosi dei veicoli, prevedendo l'obbligo di accensione degli anabbaglianti per i ciclomotori e per i motocicli in qualsiasi condizione di marcia.

Sul piano sanzionatorio, alla previsione della revoca della patente per i conducenti di autobus e di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, si è accompagnato l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di svolgimento di competizioni sportive su strada.

Ulteriori modifiche al codice della strada sono state introdotte a distanza di pochi mesi dal decreto-legge 212/2002 che ha introdotto l'obbligo dell'uso delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti durante la marcia dei veicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Senza incidere direttamente sul codice della strada, lo stesso provvedimento d'urgenza ha altresì previsto la possibilità per gli organi di polizia stradale di impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di alcune norme di comportamento stradale sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade individuate dal prefetto con apposito decreto.

Poco meno di un anno dopo, il decreto-legge 151/2003 ha disposto una revisione del sistema delle decurtazioni di punti dalla patente, unitamente ad un inasprimento del regime sanzionatorio applicabile alle fattispecie considerate più pericolose in ragione della loro incidenza sul fenomeno infortunistico stradale (circolazione contromano, violazione di norme relative alla precedenza, all'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, al sorpasso, alla sosta con motore acceso, al mancato o cattivo uso delle cinture di sicurezza e all'obbligo di usare lenti o apparecchi durante la guida). Sono state inoltre aggravate le sanzioni a carico degli esercenti l'autotrasporto, in caso di inosservanza dei periodi di guida e di riposo o di violazione delle norme sui dispositivi di velocità (cronotachigrafo e limitatore di velocità).

Di particolare rilievo è stata infine l'introduzione della possibilità di effettuare accertamenti preliminari volti ad accertare l'abuso di alcool o l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il quadro normativo in materia è stato inoltre integrato da alcune norme contenute nel decreto-legge 115/2005 il cui articolo 5-*bis* ha previsto la confisca del veicolo in

caso di inosservanza di specifici comportamenti durante la guida. È stata inoltre definita una particolare procedura nel caso in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo sia un ciclomotore o un motoveicolo.

La medesima disposizione ha altresì introdotto un'ulteriore fattispecie di revoca della patente, per i casi in cui il titolare, infrangendo norme di comportamento dettate dal codice della strada, provochi la morte di altre persone e commetta tale violazione in stato di ubriachezza, con accertamento di un tasso alcoolemico almeno pari a 3 grammi per litro, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Anche nel corso della XV legislatura vi è stato un intervento normativo di rilievo, attuato in forza del decreto-legge 117/2007.

Tale provvedimento, adottato in concomitanza con l'incremento di traffico dovuto agli spostamenti estivi, e sostanzialmente volto ad anticipare l'entrata in vigore di talune delle disposizioni oggetto del disegno di legge n. 2480 allora in discussione presso il Senato, ha mirato a contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, mediante interventi sul comportamento dei conducenti, sia sotto il profilo della prevenzione, che attraverso l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni che comportano maggior rischio per la sicurezza stradale.

Tra le nuove misure che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, sono state introdotte, possono segnalarsi le seguenti:

- la pena dell'arresto fino ad un anno in caso di reiterazione del reato di guida senza patente o con patente revocata;
- il divieto per i «neopatentati» di guidare veicoli di potenza superiore a 50 KW/t (il divieto, a seguito di proroga disposta dal decreto-legge 248/2007, opera per coloro che conseguono la patente dal 1° luglio 2008);
- il divieto di trasporto di minori di anni 5 sui veicoli a due ruote;
- l'inasprimento delle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità, fino alla revoca della patente di guida in caso di reiterazione delle infrazioni di maggiore gravità;
- la rimodulazione delle pene per la guida in stato di ebbrezza e a seguito dell'assunzione di stupefacenti, escludendo l'arresto nei casi di accertamento di un tasso alcoolemico fino a 0,8 grammi per litro (tale misura di favore appare peraltro adeguatamente bilanciata da un contestuale e deciso incremento delle sanzioni, di natura pecuniaria - fino a 6.000 euro- accessoria - sospensione della patente di guida fino a due anni e revoca in caso di reiterazione - e detentiva - arresto fino a sei mesi - invece applicabili nei casi in cui vengono accertati valori superiori del tasso alcoolemico);
- il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;
- l'incremento delle sanzioni a carico di chi, fa uso di telefoni cellulari alla guida di veicoli;
- l'obbligo di esposizione, per i titolari di alcune tipologie di locali, di apposite tabelle volte ad informare i clienti sulla quantità di alcolici che determinano il superamento del tasso dello 0,5 per cento, con la previsione di una sanzione consistente nella chiusura del locale per un periodo da sette a trenta giorni;

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte nei locali ove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento.

Nonostante l'espressa previsione normativa (articolo 230, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992) nelle due ultime legislature il Governo non ha ottemperato all'obbligo di trasmettere alle Camere il programma informativo sulla sicurezza stradale, sul quale pertanto le competenti Commissioni parlamentari non sono state poste nella condizione di potere esprimere i loro orientamenti.

Articolo 4, comma 2

(Modifiche all'articolo 187 del codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 186.».

L'articolo 4, comma 2, reca modifiche all'articolo 187 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, elevando la misura dell'ammenda, dell'arresto e disponendo la confisca del veicolo.

Il comma 2, lettera a) modifica l'articolo 187, comma 1, del codice della strada, elevando:

- l'intervallo dell'ammenda irrogabile da 1.000-4.000 euro a 1.500-6.000 euro;
- la durata dell'arresto, che nel testo vigente è fino a tre mesi, portandolo ad almeno tre mesi e fino ad un anno.

Oltre alla pena il testo vigente fa conseguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e la revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Il comma 2, lettera b) aggiunge un periodo all'articolo 187, comma 1 del codice della strada, disponendo (mediante rinvio all'articolo 186, comma 2, lettera c del codice, oggetto dell'articolo 4, comma 1, lettera b del decreto-legge in esame):

- la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore.

Si osserva che la sanzione accessoria della confisca è applicata richiamandosi l'articolo 240, comma 2, del codice penale, in luogo delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI, del codice della strada, come è sempre fatto dal medesimo codice in relazione a tale sanzione accessoria. La ragione di tale cambio di registro non è spiegata dalla relazione illustrativa del decreto-legge.

Il richiamato articolo 240, comma 2, del codice penale dispone la confisca:

- 3) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 4) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Il medesimo **comma 2, lettera b)** opera un rinvio all'articolo 186, comma 2-quinquies del codice (oggetto dell'articolo 4, comma 1, lettera c del decreto-legge in esame) prevedendo che:

- salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 186, comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia;
- le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 186, dopo le modifiche recate dall'articolo 4, comma 1, lettera b) prevede sempre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e, quindi, sempre la misura cautelare del sequestro il quale precede la confisca.

Articolo 4, comma 3

(Modifiche all'articolo 189 del codice della strada in materia di comportamento in caso d'incidente)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

L'articolo 4, comma 3, reca modifiche all'articolo 189 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di comportamento in caso d'incidente, elevando la durata della reclusione irrogabile per chi non si ferma e per chi non presta assistenza ai feriti.

Il comma 3, lettera a), modifica l'articolo 189, comma 6, del codice della strada, elevando da tre a sei mesi il minimo della reclusione irrogabile all'utente della strada che non si ferma in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone; resta fermo il limite superiore di pena, pari a tre anni.

Il testo vigente prevede, altresì:

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni;
- l'applicazione delle misure previste dagli articoli 281 (divieto di espatrio) 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) 283 (obbligo di dimora) e 284 (arresti domiciliari) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 (condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del medesimo codice, e la possibilità di procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 (arresto facoltativo in flagranza) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Il comma 3, lettera b), modifica l'articolo 189, comma 7, del codice della strada, elevando da sei mesi ad un anno il minimo della reclusione irrogabile all'utente della strada che non presta assistenza alle persone ferite in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone; resta fermo il limite superiore di tre anni.

Il testo vigente prevede, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

L'articolo 189 del codice della strada impone all'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Tutte le persone coinvolte in un incidente devono:

- porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione;
- adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;
- evitare intralcio alla circolazione;
- fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

La violazione a tali obblighi è sanzionata con il pagamento di una somma da 74 a 296 euro.

Gli agenti in servizio di polizia stradale, invece, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

Gli obblighi di fermata e di assistenza sono disciplinati, in primo luogo, dai commi 5 (danni alle sole cose) 6 e 7 (danni alle persone, che sono stati illustrati in relazione alle modifiche recate dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in esame). Il comma 5 sanziona la mancata fermata in caso di incidente, con danno alle sole cose, prevedendo:

- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036;
- se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare la revisione del veicolo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

Infine, i commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 189, disciplinano la fattispecie del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria; in tale caso, qualora dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non si applica l'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Se il conducente si presenta entro le ventiquattro ore successive al fatto, non si applicano il divieto di espatrio e le altre limitazioni alla libertà personale prima illustrate in relazione alle modifiche operate al comma 6 dell'articolo 189.

Articolo 4, comma 4

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada in tema di sanzioni amministrative accessorie)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

4.200

4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

Al comma 4, dopo le parole:

«articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

L'articolo 4, comma 4, reca modifiche all'articolo 222 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, prevedendo la revoca della patente qualora dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato provocato da soggetto in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 4 aggiunge un periodo all'articolo 222, comma 2, del codice della strada, disponendo che il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente quando dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato causato da soggetto:

- in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento di mero drafting.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 5
*(Modifiche al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286)*

5.100

*Nella rubrica, dopo le parole:
«Modifiche al» inserire le seguenti:
«testo unico di cui al».*

5.24

Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

02. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

03. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

5.220

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà»".

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5.400

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.401

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato», sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.»".

5.402

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis.All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

seguente: "sette;"».

L'**articolo 5** del d.l. in esame, nella formulazione vigente, apporta una modifica testuale all'articolo 12 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

Attraverso la novella viene introdotta una specifica fattispecie incriminatrice, che sanziona la condotta di chi ceda a titolo oneroso un immobile a uno straniero irregolarmente soggiornante (nuovo **comma 5-bis**).

Gli elementi caratterizzanti tale nuova figura di reato sono i seguenti:

- si tratta di un delitto (è sanzionato infatti con la reclusione da sei mesi a tre anni);
- la condotte incriminate sono le "cessioni a titolo oneroso": dunque sicuramente le vendite, *probabilmente* le locazioni, ma non anche i comodati;
- la fattispecie incriminatrice prevede la conoscenza, da parte del cedente, dello *status* di irregolare del cessionario dell'immobile;
- il fatto è punito in base alla norma in esame "salvo che costituisca più grave reato";
- la condanna con pronuncia definitiva per tale reato importa anche la confisca dell'immobile, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato (ciò può verificarsi, ad esempio, ove il reo abbia la materiale disponibilità ma non la titolarità dell'immobile).

Tale formulazione è stata oggetto di particolare attenzione durante l'esame delle Commissioni riunite. In particolare, sono stati avanzati dei rilievi circa l'esclusione della punibilità delle cessioni a titolo gratuito, che secondo alcuni potrebbe prestarsi a pratiche elusive; circa la configurazione della confisca come obbligatoria; circa la mancata previsione di un dolo specifico di sfruttamento dello straniero; circa l'astratta idoneità della disposizione a essere applicata a fattispecie concrete prive di reale disvalore (è stato evocato il caso dell'anziana signora che dà ospitalità alla propria badante straniera).

Le Commissioni, all'esito del dibattito, hanno fatto proprio un emendamento governativo che riformula la disposizione incriminatrice, nella parte in cui descrive la condotta tipica (em.to 5.400, già 5.300 - testo 2).

In base al nuovo testo proposto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, a titolo oneroso e al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero privo di

titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, “ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione”.

Rispetto al testo vigente, sono introdotti i seguenti elementi di differenziazione: 1. il dolo specifico di sfruttamento; 2. una più analitica descrizione delle condotte penalmente rilevanti: la cessione a titolo oneroso viene dettagliata nelle condotte del “dare alloggio” e del “cedere, anche in locazione” un immobile che è nella propria disponibilità (sempre a titolo oneroso).

Si segnala che la formulazione del nuovo testo appare, da un punto di vista strettamente letterale, perfettibile. Sembra inoltre da valutare, in ottica sistematica, il rapporto della fattispecie in esame con quella prevista dall'articolo 12, comma 5 del testo unico (v. appresso).

Si ricorda che il Testo Unico sull'immigrazione, all'articolo 12, comma 5, punisce con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza illegale di questi nel territorio dello Stato.

Le Commissioni non hanno proposto modifiche della parte relativa alla confisca obbligatoria dell'immobile.

Al riguardo, la disposizione rinvia alla normativa vigente in materia, imprimendo però uno specifico vincolo di destinazione ai proventi della vendita dei beni confiscati: le relative somme vanno impiegate in attività di contrasto dell'immigrazione clandestina.

Si ricorda che, in base all'articolo 240 c.p., in caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto e il profitto. Inoltre, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. L'istituto della confisca, in base alla stessa disposizione, subisce varie limitazioni quando la cosa appartiene a persona estranea al reato.

Lo stesso codice penale (art. 446) e diverse leggi penali speciali prevedono poi ulteriori casi di confisca obbligatoria (ad es. in materia di armi ed esplosivi; di stupefacenti; di reati mafiosi; di edilizia).

Le Commissioni 1^a e 2^a riunite hanno inoltre fatto propri alcuni altri emendamenti riferiti all'articolo in esame, che apportano delle modifiche testuali aggiuntive al d. lgs. 286/1999.

L'em.to 5.100 apporta una modifica di mero *drafting* alla rubrica dell'articolo in esame.

L'**em.to 5.24, recante tre commi aggiuntivi**, introduce delle innovazioni circa il ricorso ai rilievi fotodattiloscopici nei riguardi dei cittadini stranieri.

In primo luogo (**comma 01**), nell'**articolo 4 del testo unico**, che disciplina l'ingresso degli stranieri, si inserisce la previsione secondo la quale, al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche se munito di regolare documento e di visto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici con modalità informatiche.

Si ricorda che l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Si ricorda anche che, in base alla normativa vigente (art. 5 del t.u., come successivamente modificato), lo straniero è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici quando richiede il permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso, quindi in un momento successivo a quello dell'ingresso nel territorio dello Stato (v. anche *infra*).

La definizione delle modalità attuative di tale nuova previsione è demandata (**dal comma 02**) a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl in esame.

Infine, l'em.to in esame apporta una modifica (**comma 03**) all'**articolo 6 del testo unico**, volta a prevedere che, in caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero sia immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

In questo caso non si esclude espressamente il ricorso a procedure invasive, né si richiede l'uso di modalità informatiche (così peraltro anche la norma vigente).

Si consideri che il testo vigente del comma 4 dell'articolo 6, qui sostituito, consente di già la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, "qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale" di quest'ultimo.

In questo caso, pertanto, la modifica appare piuttosto volta a limitare il ricorso a tali forme di identificazione, che possono essere disposte, in base al testo novellato, solo in reazione a una specifica condotta dello straniero: la mancata esibizione di documenti d'identificazione; non più, quindi, ogni qual volta sussistano motivi di dubbio circa l'identità del soggetto controllato.

Si ricorda che, in base all'articolo 6, co. 3 del t.u., lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

L'**em.to 5.220 (già 5.22 - testo 2)** a sua volta inserisce un comma aggiuntivo, che introduce nell'**articolo 12, co. 5 del testo unico** alcune specifiche circostanze aggravanti del reato di agevolazione della permanenza illegale dello straniero, colà previsto (v. sopra, per una descrizione del delitto). La pena, in base alla modifica in esame, è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto:

- è commesso in concorso da due o più persone;
- ovvero, riguarda la permanenza di cinque o più persone.

L'**em.to 5.402 (già 1.10 - testo 2)** reca una novella all'**articolo 13, comma 3 del testo unico**, attraverso la quale si abbrevia il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di nulla-osta all'espulsione presentata dal questore.

Si ricorda che, in base all'articolo 13 del t.u., quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione.

L'em.to in esame prevede che il silenzio-assenso si formi nel termine di sette giorni, in luogo dei quindici richiesti dalla normativa vigente.

L'**em.to 5.401 (già 5.3 - testo 2)** apporta una **modificazione all'articolo 22, co. 12 del testo unico**, in materia di occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

In base al testo vigente, tale condotta è sanzionata con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato. Con la modifica qui proposta si passerebbe alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa di cinquemila euro per ogni lavoratore irregolare impiegato. Ciò determinerebbe – oltre che un inasprimento della pena detentiva - la trasformazione del reato, da contravvenzione a delitto.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, si ricorda che, in base alla disciplina del codice penale, coloro che commettono dei delitti sono punibili, salvo diversa previsione, se la condotta è posta in essere con dolo; per le contravvenzioni è invece sufficiente, di norma, la colpa (art. 42).

Può essere utile riportare la giurisprudenza formatasi sul reato di occupazione di stranieri irregolari, al fine di cogliere la portata effettiva della norma penale e, quindi, l'incidenza dell'inasprimento sanzionatorio in esame.

Corte di cassazione e occupazione di stranieri irregolari

La Corte di cassazione ritiene che, ai fini del reato previsto dall'art. 22, comma 12, del testo unico, il "datore di lavoro" è non soltanto l'imprenditore o colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata, ma anche il semplice cittadino che assume alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, come nel caso di collaboratrici domestiche o badanti (Sez. I, sent. n. 25665 del 12 giugno 2003).

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - *(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)* – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6.3

*Al comma 1 capoverso «art. 54»,
dopo il comma 5, inserire il seguente:*

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 6

*(Modifica del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di attribuzioni del
sindaco nelle funzioni di competenza
statale)*

«5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato».

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 6

*(Modifica del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di attribuzioni del
sindaco nelle funzioni di competenza
statale)*

siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

L'articolo 6, rispetto al quale le Commissioni propongono un emendamento (v. *infra*), apporta diverse modifiche sostanziali all'articolo 54 del TUEL¹², che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

La *ratio* delle innovazioni introdotte risiede nel potenziamento dell'armamentario giuridico a disposizione del sindaco per il contrasto della criminalità locale. Tale potenziamento è, nell'intenzione del Governo, il frutto di un bilanciamento fra le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e l'esigenza di valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali. Nell'ottica governativa, la posizione del sindaco diviene così quella di "fulcro" di una nuova sinergia tra le istituzioni nella lotta alla criminalità, atteso che la qualità di amministratore locale gli permette di sapere quali problematiche del suo territorio ridondino in rischi per la sicurezza.

Si segnala che le innovazioni appresso illustrate erano previste anche dal cosiddetto 'pacchetto Amato' (ddl. n. 3278 della scorsa legislatura, presentato alla Camera, cfr art. 13).

In primo luogo, viene data autonoma evidenza alle funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica di spettanza del sindaco: esse sono disciplinate in maniera "compatta" nel **nuovo comma 1**. Tale innovazione formale è volta, nelle intenzioni del Governo, a conferire maggiore pregnanza e rilievo a dette funzioni.

Il **nuovo comma 2** attribuisce al sindaco il compito di concorrere ad assicurare la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, in maniera da consentire una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini (v. relazione illustrativa). Le forme di tale cooperazione istituzionale sono demandate ad apposite direttive del Ministero dell'interno.

Appare suscettibile di precisazione la natura giuridica dell'intervento statale: mentre il testo del d.l. parla di "direttive di coordinamento", la relazione fa riferimento a "regolamenti".

Ai fini di un inquadramento costituzionale della norma in esame, va ricordato che l'articolo 117 Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, fatta eccezione per la polizia amministrativa locale (co. II, lett. h)).

Nell'ordinamento vigente una forma di coinvolgimento del sindaco nella materia della sicurezza è prevista dall'articolo 20 della legge 121/1981. La norma da ultimo citata ha istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo collegiale di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'organo, presieduto dal prefetto, è composto

¹² D. lgs. 267/2000.

dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Il **comma 4 novellato** amplia il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, prevedendo, quale situazione legittimante il provvedimento *extra ordinem*, anche il grave pericolo per la “sicurezza urbana” (che si affianca così al grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, già previsto).

Siffatti provvedimenti d’urgenza vanno comunicati al prefetto, in quanto la situazione che li legittima attiene alla sicurezza, tematica che - secondo la relazione - vede comunque un ruolo centrale e “strategico” dell’autorità locale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell’ordinanza sindacale.

Così, anche da un punto di vista strettamente operativo, è ulteriormente rafforzata quella sinergia fra istituzioni che rappresenta uno degli aspetti fondamentali del provvedimento in esame (v. relazione illustrativa).

Si ricorda che, in base al testo previgente, il ruolo del prefetto era limitato alla cooperazione nei casi in cui il sindaco richiedesse l’uso della forza pubblica.

Si consideri che lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente – di cui è ampliata la sfera operativa - è assai incisivo, consentendo, secondo le ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali, di disporre anche in deroga a norme di legge (col limite del rispetto dei precetti costituzionali e dei “principi generali dell’ordinamento”).

Il **comma 5 del testo novellato** introduce una forma di coordinamento fra amministratori locali, che viene attivata dal prefetto quando i provvedimenti sindacali in rema di sicurezza appaiono suscettibili di incidere anche sulla ordinata convivenza nei comuni contigui o limitrofi. In tali evenienze il prefetto convoca una conferenza cui partecipano, necessariamente, i sindaci interessati e il presidente di provincia; eventualmente, anche altri soggetti pubblici o privati legati all’ambito territoriale interessato dal provvedimento.

La relazione illustrativa afferma che la suddetta conferenza non è riconducibile al modello tipizzato dalla legge 241/1990. Appare pertanto suscettibile di chiarimento se e quale valore le risultanze della conferenza abbiano rispetto ai provvedimenti sindacali in tema di sicurezza. La lettera della disposizione sembra peraltro lasciar intendere che la conferenza sia successiva all’adozione del provvedimento.

Un emendamento approvato dalle Commissioni 1^a e 2^a attribuisce ai sindaci anche una nuova funzione “collaborativa” in tema di contrasto dell’immigrazione irregolare: gli amministratori locali sono chiamati a segnalare alle competenti autorità - giudiziaria o di pubblica sicurezza - la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di

espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato (art. 54 novellato, **comma 5-bis**).

Per una ricognizione dei casi di espulsione e di allontanamento previsti dall'ordinamento vigente si veda la scheda relativa all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Dal nuovo testo dell'articolo 54 sono inoltre espunte le norme che in precedenza consentivano la nomina di un commissario *ad acta* da parte del prefetto, nei casi di inerzia del sindaco nell'espletamento dei servizi di competenza statale.

La relazione illustrativa afferma che la soppressione di tali previsioni è in sintonia col mutato quadro costituzionale di riferimento (nuovo titolo V della parte seconda).

Peraltro, nei **commi 11 e 12 del testo novellato** sono previsti nuovi, significativi poteri in capo all'amministrazione dell'interno:

1. il potere del prefetto di surrogare con propri provvedimenti, "anche" in caso di inerzia, l'amministratore locale nelle funzioni relative all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla polizia giudiziaria, all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana (anche con ordinanze urgenti) e negli adempimenti in ordine allo stato civile, alla materia elettorale, alla leva militare e alla statistica;
2. il potere del Ministro di adottare atti d'indirizzo per l'esercizio di tutte le funzioni previste in capo al sindaco dall'articolo 54 del TUEL.

Secondo quanto emerso durante il dibattito presso le competenti Commissioni, tali poteri dell'amministrazione dell'interno sono volti a bilanciare le nuove attribuzioni dei sindaci (v. sopra), nell'ottica della leale collaborazione e dell'equilibrio fra le prerogative dei diversi livelli di governo.

Si segnala che, mentre il potere ministeriale "di indirizzo" non era contemplato dal testo previgente, quello prefettizio "di surroga" interviene in luogo di alcuni strumenti già previsti (nomina di commissario; adozione in prima persona di ordinanze urgenti). Peraltro, gli strumenti precedentemente a disposizione del prefetto potevano essere utilizzati solo in caso di inerzia dell'amministratore locale, laddove la surroga diretta qui introdotta sembra poter prescindere da tale condotta omissiva.

Articolo 7

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 7

7.401

*(Collaborazione della polizia municipale
nell'ambito dei piani coordinati di
controllo del territorio)*

*Nella rubrica, dopo le parole:
«polizia municipale», inserire le seguenti:
«e provinciale».*

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

7.400

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «e provinciale».

L'**articolo 7** attribuisce una nuova funzione ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dalla legge 128/2001¹³, ai fini della collaborazione della polizia municipale alla sicurezza pubblica: viene demandata ai suddetti piani la

¹³ *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.*

“determinazione dei rapporti di reciproca collaborazione” fra polizia municipale e Polizia dello Stato.

In base ad una modifica proposta dalle Commissioni 1[^] e 2[^], anche la polizia provinciale è contemplata nell’ambito di tale nuova forma di coordinamento istituzionale. Le Commissioni propongono di emendare conseguentemente anche la rubrica dell’articolo.

La disposizione in esame sembra da porre in relazione sistematica con il potenziamento del ruolo degli amministratori locali nella lotta alla criminalità, in una prospettiva di sinergia con il livello di governo centrale (v. sopra la scheda relativa all’articolo 6).

Si segnala che le innovazioni introdotte dall’articolo in esame erano prefigurate anche dal cd. ‘pacchetto Amato’, presentato nella scorsa legislatura alla Camera (ddl n. 3278, art. 12).

Si rileva che la locuzione “determinazione dei rapporti di reciproca collaborazione” appare di senso non univoco, e comunque suscettibile di coordinamento col disposto del novellato articolo 52, comma 2 del TUEL (v. sopra, commento art. 6) e con la normativa già vigente in materia (v. appresso).

Potrebbe poi, sul piano del drafting, valutarsi una riformulazione della disposizione come novella alla legge 128/2001.

Si ricorda che, in base all’articolo 17 della legge 128/2001, il Ministro dell’interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell’Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d’istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell’ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l’istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

Si ricorda inoltre che, in base all’articolo 3 della legge 65/1986¹⁴, gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Il successivo articolo 5, al comma 4, stabilisce che nell’esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di polizia municipale, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

¹⁴ Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale.

Anche il codice di procedura penale, all'articolo 57, si occupa degli agenti di polizia municipale, nonché degli agenti della polizia provinciale (“guardie delle province e dei comuni”), attribuendo ad essi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, seppure con delle limitazioni territoriali e temporali.

Il **secondo periodo** dell'articolo in esame dispone in ordine alle procedure da seguire per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato (da parte della polizia locale, *deve intendersi*), l'immediata denuncia alla Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa. La definizione di tali procedure è demandata a decreti del Ministro della giustizia – *di cui non è specificata la natura* – di concerto con gli altri ministri interessati (interno, economia, difesa).

Si ricorda che, in generale, quando i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno notizia – nell'esercizio o a causa delle loro funzioni – di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne senza ritardo denuncia scritta al p.m. o a un ufficiale di polizia giudiziaria (cfr. art. 331 c.p.p.).

Quanto alla qualifica di agenti di polizia giudiziaria delle “guardie delle province e dei comuni”, v. sopra.

Si ricorda che, in base all'art. 55 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria - oltre che i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità – anche: gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza (art. 57 c.p.p.).

Sono agenti di polizia giudiziaria, oltre che il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità, anche i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali (delle “guardie delle province e dei comuni” si è già detto).

Articolo 8

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 8

*(Accesso della polizia municipale al
Centro elaborazione dati
del Ministero dell'interno)*

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

L'**articolo 8** amplia le possibilità di accesso della polizia municipale ai dati presenti nel CED interforze del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, gli agenti di polizia municipale – se addetti ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica

di agente di pubblica sicurezza - potevano accedere, presso il CED, allo schedario dei veicoli rubati.

Ora, a seguito delle modifiche introdotte, essi possono accedere anche ai dati sui veicoli rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti.

Inoltre, la norma in esame permette al personale della polizia municipale, previa apposita abilitazione, un ruolo anche attivo, di immissione dei dati autonomamente acquisiti.

Si segnala che una innovazione di questo tipo era contenuta anche nel cd. 'pacchetto Amato', presentato alla Camera nella scorsa legislatura dal Governo *pro tempore* (ddl C. 3278, art. 11).

L'accesso ai dati contenuti nel CED è regolamentato dall'art. 9 della L. 121/81¹⁵ (come modificato dalla L. 668/1986 e dalla L. 675/1996 - ora D.lgs. 196/2003¹⁶).

L'accesso è consentito agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, ai Funzionari dei Servizi di Informazione e Sicurezza ed agli Agenti di PG debitamente autorizzati; è altresì consentito all'Autorità giudiziaria per le finalità istituzionali e nei limiti della disciplina posta dal c.p.p..

E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni contenute nel CED per finalità diverse da quelle di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

Vietata è anche la circolazione delle informazioni stesse all'interno della Pubblica Amministrazione, all'infuori degli ambiti sopra citati.

La normativa in materia di protezione dei dati personali ha modificato l'art. 10 della citata L. 121, in materia di controlli sul CED: vi provvede ora il Garante per la protezione dei dati personali.

¹⁵ Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

¹⁶ Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9
(Centri di identificazione ed espulsione)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 9
(Centri di identificazione ed espulsione)

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

L'**articolo 9** reca una modifica alla denominazione dei CPT/CPTA (come noto, in precedenza tali acronimi stavano per “centro di permanenza temporanea” e per “centro di permanenza temporanea e assistenza”): in tutti gli ambiti normativi – legislativi e regolamentari - in cui le predette locuzioni compaiano, esse sono sostituite da quella “centro di identificazione e espulsione”.

La relazione illustrativa non fornisce elementi di delucidazione circa le ragioni di tale modifica, né circa il rilievo meramente formale o anche sostanziale della stessa.

Si ricorda che, nello scrutinio giurisdizionale sui presupposti della decretazione d'urgenza, la Corte costituzionale utilizza degli indici testuali, tra i quali l'epigrafe e il preambolo del provvedimento, la relazione illustrativa del ddl di conversione, il resoconto del dibattito parlamentare (v. sentt. 128/2008 e 171/2007).

Un elemento utile a fini interpretativi può essere dato dal fatto che il mutamento della denominazione rappresenta – nell'ambito del provvedimento in esame - una modifica isolata, che non si accompagna ad altre innovazioni relative alle funzioni e alle finalità dei centri.

Si consideri che, sul piano del corretto uso delle fonti, introdurre modifiche nei regolamenti con fonte primaria (come avviene nel caso in esame) dà luogo alla problematica coesistenza, nello stesso testo, di norme di diverso livello gerarchico, sì che le vigenti Regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi lo vietano.

I CPT, ora CIE, sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti espulsivi (i motivi di possibile trattenimento sono i seguenti: perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a giudizio di convalida, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

In tali strutture, in base alla normativa vigente, lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità (art. 14, co. 2, d. lgs. 286/1998).

Va ricordato che, in base alla disciplina posta dall'articolo 20 del d. lgs. 30/2007¹⁷ (comma 11), come modificato nel corso della passata legislatura dal d. lgs. 32/2008, il trattenimento negli *ex* CPT può riguardare anche i cittadini comunitari colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida.

¹⁷ *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*

Articolo 10
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 10
*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n. 575)*

10.400

Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10.
*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.
575)*

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal
seguente:

«Art. 2. - *1.* Nei confronti delle
persone indicate all'articolo 1 possono
essere proposte dal Procuratore nazionale
antimafia, dal Procuratore della
Repubblica presso il tribunale del
capoluogo di distretto ove dimora la
persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, anche
se non vi è stato il preventivo avviso, le
misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale, di cui al
primo e al terzo comma dell'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni.

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Nei confronti delle persone
indicate all'articolo 1 possono essere
proposte dal procuratore nazionale
antimafia, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale del
capoluogo di distretto ove dimora la
persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, anche
se non vi è stato il preventivo avviso, le
misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale, di cui al
primo e al terzo comma dell'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni.

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.»;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

c) all'articolo 2-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione»;

c) all'articolo 2-*ter*, sono apportate le seguenti modifiche:

d) all'articolo 2-*ter*:

1) al secondo comma, dopo le

1) al secondo comma, dopo le

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

2) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione, siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

d) all'articolo 3-*bis* sono apportate le seguenti

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-*quater* sono apportate le seguenti

1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

f) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

e) all'articolo 3-*bis*, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

f) all'articolo 3-*quater*, commi 1 e 5, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

g) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia».

L'**articolo 10** del decreto-legge in esame, composto da un **unico comma**, a sua volta articolato in **sei lettere**, ha modificato la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*", attribuendo ai procuratori distrettuali la

competenza ad indagare e a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia.

Nel corso dell'esame in sede referente, le commissioni riunite hanno approvato una proposta di riformulazione integrale dell'articolo in questione (em. 10.400). Tale riformulazione presenta una lettera ulteriore, che precede la lettera a) di cui al testo del decreto-legge. Ciò comporta una rinumerazione di tutte le lettere successive alla a).

Preliminarmente, si ricorda che il nostro ordinamento, accanto alle misure cautelari e di sicurezza, previste, rispettivamente, dagli artt. 13 e 25 Cost., prevede e disciplina le misure di prevenzione. Queste ultime si differenziano dalle prime in quanto trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e costituiscono applicazione del principio di "*prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire*" (Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 1959).

Le misure di prevenzione possono avere natura personale o patrimoniale.

Le misure di prevenzione personali (avviso orale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale, divieto od obbligo di soggiorno) sono disciplinate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*" e trovavano originariamente applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*", come modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. Rognoni La Torre):

- ha esteso le misure preventive di natura personale di cui alla suddetta legge 1423/1956 agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, camorristiche ed assimilabili;

- ha previsto la possibilità di poter disporre nei confronti dei suddetti soggetti misure di prevenzione di carattere patrimoniale, ossia strumenti che, colpendo i patrimoni degli appartenenti ad associazioni mafiose, potessero assolvere sia ad una funzione preventiva e deterrente sia, rimuovendo dal mercato capitali illegali, di ripristino della libera concorrenza e delle regole dell'economia legale.

La possibilità di disporre misure di prevenzione patrimoniali è stata estesa (dalla legge 22 maggio 1975, n. 152) ad alcuni degli originari destinatari delle misure personali di cui alla legge 1423/1956 ossia a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Il quadro normativo in materia di misure di prevenzione è poi reso estremamente complesso da una pluralità di provvedimenti che si sono succeduti e stratificati nel corso degli anni. Per questo motivo, sia nella XIV che nella XV legislatura i Governi *pro-tempore* avevano avvertito l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione del sistema che tuttavia non ha mai avuto luogo. Si ricorda infatti che nella XIV legislatura, il Governo presentò alla Camera dei deputati il 19 ottobre 2004 il disegno di legge recante "*Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali*" (A.C. 5362). Tale disegno di legge fu assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente l'8 novembre 2004. Ad esso vennero abbinare altre proposte di iniziativa parlamentare (A.C. 3470 (Ascierto ed altri); A.C. 3578 (Lumia ed altri); A.C. 5623 (Pisapia). Il 13 ottobre 2005, la II Commissione deliberò di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento (A.C. 5362-A). L'Aula non ne terminò l'esame.

Per quanto riguarda la XV legislatura, il Governo presentò alla Camera dei deputati il 13 novembre 2007 il disegno di legge recante "*Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato*" (A.C. 3242). Tale disegno di legge fu assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 20 dicembre 2007. L'esame in Commissione non ha mai avuto inizio.

La *ratio* dell'intervento odierno, contenuto negli artt. 10-12 del decreto-legge in esame, sembrerebbe essere quella di ripartire le competenze in materia di indagini e proposta di applicazione di misure di prevenzione tra gli uffici del pubblico ministero, concentrando la competenza per le misure di prevenzione antimafia (ai sensi della legge 575/1965) nelle procure distrettuali e lasciando sopravvivere la competenza di tutte le procure presso il tribunale per le misure di prevenzione c.d. ordinarie (ai sensi della legge 1423/1956).

Si ricorda che modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione sono previste anche dagli artt. 10-15 del disegno di legge governativo recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", che, insieme al decreto-legge in esame e agli schemi di decreto legislativo approvati nel corso della medesima seduta del Consiglio dei ministri, costituisce il c.d. pacchetto sicurezza (A.S. 733, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 1^a e 2^a, che non ne hanno ancora iniziato l'esame).

Si segnala, infine, che sia il testo del decreto-legge che quello dell'articolo sostitutivo approvato dalle commissioni riunite non paiono evitare il sorgere di possibili conflitti di competenza in una materia così delicata.

* * *

La lettera a) del testo approvato dalle commissioni prevede una modifica all'art. 1 della legge 575/1965, volta ad estendere l'applicazione della legge stessa ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p..

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge, essa attualmente si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La lettera a) in esame prevede che la legge 575/1965 trovi applicazione anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ossia:

- dei delitti, consumati o tentati, di cui ai seguenti articoli del codice penale: 416, sesto comma, (associazione per delinquere diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.); 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*); 601 (*Tratta di persone*), 602 (*Acquisto e alienazione di schiavi*), 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*) e 630 (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*);

- dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal art. 416-bis (*Associazioni di tipo mafioso*) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

- dei delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*). In particolare, l'art. 74 del testo unico prevede e sanziona l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- dei delitti previsti dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*). In particolare, l'art. 291-*quater* del testo unico prevede e sanziona l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Si segnala che una disposizione di carattere analogo è contenuta nell'art. 10 dell'A.S. 733. Tale articolo ha però un contenuto più ampio di quello della lettera a) in esame, in quanto prevede l'estensione dell'applicazione della legge 575/1965 non solo con riferimento ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ma anche al reato di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306¹⁸ (trasferimento fraudolento di valori).

¹⁸ "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La **lettera a)** dell'art. 10 del decreto-legge in esame ha sostituito l'art. 2, comma 1, della legge 575/1965, modificando i soggetti competenti a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico, ecc.

Precedentemente, i soggetti competenti a formulare la proposta erano i seguenti:

- procuratore nazionale antimafia;
- procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona (l'ufficio del pubblico ministero localmente competente);
- questore.

Il nuovo art. 2, comma 1, prevede invece:

- procuratore nazionale antimafia;
- procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona (procuratore distrettuale);
- questore;
- direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA).

Per quanto riguarda le procure distrettuali, la relazione illustrativa afferma che da più parti era stata evidenziata l'incongruenza della normativa previgente in tema di attribuzioni del pubblico ministero in materia di misure di prevenzione, in quanto essa prevedeva che fosse il pubblico ministero localmente competente ad effettuare le indagini e ad intervenire nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. E' stato invece ritenuto opportuno che, per quanto concerne le misure di prevenzione antimafia, venisse valorizzata l'esperienza delle Direzioni distrettuali antimafia, detentrici di un patrimonio informativo notevolissimo in materia.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367¹⁹, per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al C.S.M..

Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la

¹⁹ "Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8.

completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., i magistrati addetti alla direzione.

La designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

Per quanto riguarda invece l'inserimento nella legge 575/1965 della competenza del direttore della Direzione investigativa antimafia, la relazione evidenzia che tale inserimento non ha valore innovativo, in quanto competenza in questione era già prevista da precedenti provvedimenti. Quello odierno è dunque un intervento di semplificazione, volto a far sì che un'unica norma elenchi in maniera chiara ed esaustiva tutte le competenze in materia.

Si ricorda infatti che, l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629²⁰ conferiva i poteri di indagine e di proposta di applicazione delle misure di prevenzione all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Successivamente, l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345²¹ ha trasferito le competenze dell'Alto Commissario al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. La relazione ricorda che, in attuazione di tale previsione di legge, la facoltà di proporre le misure di prevenzione è stata conferita al direttore della DIA con decreti del 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993.

La lettera b) dell'articolo sostitutivo approvato dalle commissioni riunite, corrisponde alla lettera a) del decreto-legge, ma prevede che il nuovo art. 2 della legge 575/1965 debba contenere un comma 3 ai sensi del quale nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della medesima legge 575/1965, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona.

²⁰ "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

²¹ "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Alla luce di quanto sopra, le lettere da b) ad f) dell'art. 10 del decreto-legge in esame prevedono un adeguamento della normativa in materia di misure di prevenzione antimafia alle nuove competenze attribuite alle procure distrettuali.

In realtà le modifiche apportate agli articoli successivi all'art. 2 della legge 575/1965 sembrerebbero non essere del tutto armoniche con le modifiche apportate all'art. 2 e per tale motivo le commissioni riunite hanno approvato modifiche sul punto.

In particolare, la **lettera b)** interviene sull'art. 2-bis, comma 1, della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale il potere (precedentemente previsto solo in capo al procuratore della Repubblica ed al questore territorialmente competenti a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione) di effettuare indagini

- sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico, ecc. nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonchè

- sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

La competenza del procuratore distrettuale è circoscritta ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (v. *supra*).

Rispetto a quanto previsto dalla lettera a) con riferimento all'art. 2 della legge 575/1965, la lettera b) (così come quelle successive):

- conserva il riferimento al procuratore della Repubblica, accanto al procuratore distrettuale (forse in considerazione del fatto che il procuratore ordinario conserva la competenza per le misure di prevenzione ordinarie);

- non fa menzione della competenza del direttore della Direzione investigativa antimafia.

Sul punto, la lettera c) dell'articolo sostitutivo approvato dalle commissioni riunite si limita invece ad inserire nell'art. 2-bis il riferimento al direttore della direzione investigativa antimafia.

In senso analogo operano tutte le altre lettere dell'articolo sostitutivo, ad eccezione della lettera f).

Così facendo (e fatta salva l'inclusione del direttore della DIA), si torna dunque al testo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge, in cui la competenza era riconosciuta al solo procuratore della Repubblica e non invece al procuratore distrettuale.

Tale lettera contiene inoltre un'importante novità, in quanto prevede l'inserimento di un nuovo comma 6-bis all'art. 2-bis, secondo il quale:

- le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente;

- le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione.

Attualmente, infatti, alle misure di prevenzione patrimoniale è riconosciuta una natura accessoria rispetto a quelle personali. Il sequestro può dunque essere disposto sia durante *l'iter* applicativo della misura personale che successivamente ma, in ogni caso, prima che ne sia cessata l'esecuzione. La morte del destinatario del provvedimento determina attualmente la riconsegna dei beni sequestrati agli eredi, poiché alla morte consegue la cessazione della pericolosità sociale e quindi il venir meno della misura di prevenzione personale, che trascina con sé anche la misura patrimoniale.

L'adozione del principio dell'autonomia delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali era già prevista nei disegni di legge in materia di misure di prevenzione presentati nelle scorse legislature.

Inoltre, le conclusioni della relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata prodotta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare²² sul punto ritenevano necessario:

1) procedere a modifiche normative nel senso della recisione del nesso di pregiudizialità tra le misure di prevenzione personali e le misure patrimoniali, al fine di assicurare la possibilità di ricorrere alle misure patrimoniali indipendentemente dalla persistenza delle condizioni personali per la loro applicazione;

2) prevedere, conseguentemente, la possibilità che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento, senza la prevenzione di alcun termine di decadenza dall'azione.

In particolare, la relazione affermava che *"L'indissolubile relazione che la norma fissa tra la pericolosità del soggetto e la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità espone, dunque, i provvedimenti ablatori dei patrimoni alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso. Appare, pertanto opportuno procedere a modifiche normative nel senso della separazione tra le misure di prevenzione personali e le misure patrimoniali, al fine di prevenire che provvedimenti modificativi della misura di prevenzione concernente il soggetto travolgano le misure patrimoniali disposte sui beni di cui è stata accertata la provenienza illecita e che in ragione di tale accertata illecita provenienza sono dotati di una perdurante pericolosità e di un insito potere destabilizzante per l'economia lecita. Questo renderebbe possibile, innanzitutto, che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento. In sintesi, si immagina*

²² Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 novembre 2007 e trasmessa alle Presidenze delle Camere il 28 novembre 2007 (Doc. XXIII n. 3).

una sorta di "perdurante illiceità dei beni" strettamente connessa alla formazione degli stessi".

Si ricorda che una disposizione di carattere analogo è contenuta nell'art. 12 del disegno di legge del governo in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733, v. *supra*).

La **lettera c)** del testo originario del decreto-legge modifica l'art. 2-*ter* della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dal già ricordato art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., il potere di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Anche la lettera d) dell'articolo sostitutivo approvato dalle commissioni riunite interviene sull'art. 2-*ter* della legge 565/1965.

Al secondo, sesto e settimo comma, è inserito il riferimento al direttore della direzione investigativa antimafia.

Anche in questo caso, dunque, rispetto al testo attualmente vigente viene eliminato il riferimento al procuratore distrettuale.

Al terzo comma, viene sostituito il primo periodo. Questo attualmente prevede che, con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. La lettera in esame prevede invece che il tribunale disponga la confisca dei beni sequestrati

(1) di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e

(2) di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

L'intervento è finalizzato ad armonizzare l'oggetto della misura di prevenzione con quello della misura di sicurezza patrimoniale applicata a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306²³ (c.d. confisca obbligatoria dei valori ingiustificati, sulla quale si veda più estesamente la scheda di lettura relativa all'art. 10-*bis* del provvedimento in esame).

Si ricorda che una disposizione di carattere analogo è contenuta nell'art. 11 del disegno di legge del governo in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733, v. *supra*).

²³ "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Infine, la lettera in esame aggiunge all'art. 2-ter della legge 575/1965 una serie di commi che prevedono che:

- se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede;

- la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso;

- la confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione, siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca;

- quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione;

- fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

La **lettera d)** del testo originario del decreto-legge modifica l'art. 3-bis, settimo comma, della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., il potere di richiedere la rinnovazione della cauzione disposta dal tribunale congiuntamente all'applicazione della misura di prevenzione.

La lettera e) dell'articolo sostitutivo approvato dalle commissioni riunite si limita ad inserire il riferimento al direttore della direzione investigativa antimafia (e non fa menzione del procuratore distrettuale).

La **lettera e)** del testo originario del decreto-legge modifica l'art. 3-*quater* della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., il potere di richiedere al tribunale:

- di disporre ulteriori indagini e verifiche su attività economiche che agevolano l'attività mafiosa, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà

o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificare la legittima provenienza;

- di disporre il sequestro dei beni pertinenti ad attività economiche che agevolano l'attività mafiosa dei quali sia stata sospesa l'amministrazione.

La lettera f) dell'articolo sostitutivo approvato dalle commissioni riunite specifica che il procuratore competente è quello presso il tribunale del capoluogo di distretto e inserisce il riferimento al direttore della direzione investigativa antimafia.

La **lettera f)** del testo originario del decreto-legge modifica l'art. 10-*quater*, secondo comma, della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., il potere di richiedere al tribunale, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, i divieti e le decadenze di cui all'art. 10, commi 1 e 2, anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 575/1965, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Ai sensi del successivo comma 2, il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le

autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

La lettera g) dell'articolo sostitutivo approvato dalle commissioni riunite inserisce il riferimento al direttore della direzione investigativa antimafia (senza far riferimento al procuratore distrettuale).

Articolo 10-bis
(*Confisca*)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n. 575*)

10.0.1

*Dopo l'articolo, inserire il
seguito:*

«Art. 10-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356)*

1. Nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-*quater*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, del codice penale,

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

nonché dall'articolo 12-*quinquies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite (em. 10.0.1), apporta modifiche all'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306²⁴, che prevede la confisca dei valori ingiustificati, quale misura di sicurezza fondata su una responsabilità penale accertata con una sentenza emanata a seguito di procedimento penale (diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione).

Si ricorda infatti che l'attuale sistema è caratterizzato dal c.d. "doppio binario" procedimento penale/procedimento di prevenzione che consente di azionare, in via alternativa o cumulativa, i due strumenti della confisca di prevenzione e della confisca intesa come misura di sicurezza.

Il suddetto art. 12-*sexies* prevede, al comma 1, la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità: peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.),

²⁴ "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a delinquere volta alla commissione dei citati reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416, sesto comma, c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché produzione e traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90).

L'elencazione di reati contenuta al comma 1 della disposizione è arricchita, ai sensi del comma 2, dal reato di contrabbando (art. 295, comma 2, T.U. approvato con D.P.R. 43/73), nonché dai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso), ovvero per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Ai sensi del comma 2-*bis*, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007, in caso di confisca di beni per uno dei seguenti delitti: peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.), si applicano le disposizioni degli artt. 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'art. 2-*nonies* della legge 575/1965, disciplina l'amministrazione dei beni confiscati.

L'art. 2-*decies* disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati.

L'art. 2-*undecies* disciplina la destinazione dei beni confiscati.

L'art. 10-*bis* del decreto-legge in esame inserisce nell'art. 12-*sexies* due nuovi commi.

Il nuovo comma 2-*ter* stabilisce che, nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle

altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, **per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.**

L'ambito di applicazione di tale confisca coincide dunque con i reati elencati al comma 2 dell'art. 12-*sexies*: contrabbando (art. 295, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 43/73) e reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso) ovvero per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Si ricorda che la confisca è regolata, in via generale, dall'art. 240 c.p., collocato tra le misure di sicurezza patrimoniali, ai sensi del quale possono essere oggetto di confisca:

- le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché
- le cose che del reato costituiscono il prodotto od il profitto.

In aggiunta a tale confisca facoltativa, l'art. 240 c.p. prevede la confisca obbligatoria:

- delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (anche se non è stata pronunciata condanna).

L'art. 240 c.p. richiede dunque, quale condizione per poter procedere alla confisca, che tra il bene ed il reato sussista una relazione diretta, attuale e strumentale.

Per ovviare alle difficoltà insite nel provare l'esistenza di tale relazione, particolarmente gravoso soprattutto quando si tratti di somme di denaro, il legislatore è intervenuto, in più occasioni, introducendo nel nostro ordinamento la figura della c.d. confisca per equivalente. Tale istituto non è stato introdotto in via generale, bensì con riferimento a specifici reati. Attualmente, essa è prevista dalle seguenti disposizioni:

- art. 644, ultimo comma, c.p. (usura);
- art. 19, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- art. 600-*septies* c.p. (delitti contro la personalità individuale);
- art. 322-*ter* c.p. (delitti contro la pubblica amministrazione);
- art. 640-*quater* c.p. (truffa aggravata e frode informatica);
- art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (crimine organizzato transnazionale);
- art. 1, comma 143, della legge finanziaria per il 2008 (reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Il nuovo comma 2-*quater* stabilisce che le disposizioni del comma 2-*bis* (che, come si è detto, rinvia a sua volta agli artt. 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 575/1965) troveranno applicazione anche in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta *ex* art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti delitti:

- 629 c.p. (estorsione);
- 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 648 c.p. (ricettazione, escluso il caso in cui il fatto sia di particolare tenuità);
- art. 12-*quinquies* del medesimo decreto-legge 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori);
- artt. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli*

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Articolo 11

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 11

11.200

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.».

L'**articolo 11** del decreto-legge in esame ha apportato una modifica all'art. 19, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152²⁵, volta a mantenere anche in capo al procuratore della Repubblica presso ogni tribunale la competenza a richiedere misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423²⁶.

L'art. 19, primo comma, della suddetta legge 152/1975 prevede infatti che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575²⁷, possano trovare applicazione anche nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della suddetta legge 1423/1956, ossia nei confronti di:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Il decreto-legge in esame ha aggiunto al suddetto art. 19, comma primo, della legge 152/1975 un secondo periodo, ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge 575/1965, nei casi previsti dal medesimo primo comma (misure nei confronti di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e di soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Come si è visto, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 del decreto-legge in esame, l'art. 2 della legge 575/1965 prevede ora che, nei confronti delle persone indicate all'art. 1 della medesima legge, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale possono essere proposte - oltre che dal Procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia - dal Procuratore distrettuale.

Attraverso un complicato gioco di rinvii (che si inserisce in un contesto normativo la cui lettura parrebbe diventare più complessa ad ogni nuovo intervento), si è dunque stabilita una competenza concorrente tra c.d. Procuratore distrettuale e c.d. Procuratore ordinario.

Al fine di ovviare ai problemi di coordinamento che potrebbero insorgere tra le diverse autorità giudiziarie, il Governo ha proposto un emendamento,

²⁵ "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".

²⁶ "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

²⁷ "Disposizioni contro la mafia".

approvato dalle commissioni riunite, interamente sostitutivo dell'art. 11 del decreto-legge in esame (em. 11.200).

La nuova formulazione dell'art. 11 apporta due modifiche alla suddetta legge 152/1975.

La **lettera b)** prevede un nuovo intervento sull'art. 19 della legge 152/1975, ai sensi del quale le funzioni e le competenze che ai sensi della legge 575/1965 spettano al procuratore distrettuale vengono invece attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, qualora destinatarie siano le persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 1423/1956.

Viene inoltre chiarito che nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

La **lettera a)** interviene sull'art. 18, quarto comma, (che era stato aggiunto dal c.d. decreto Pisanu in materia di terrorismo internazionale²⁸), il quale prevede che le misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 possono essere applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Attualmente, tale applicazione può avvenire anche in deroga a quanto disposto dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55²⁹.

Il suddetto art. 14 della legge 55/1990, stabilisce che le disposizioni della legge 575/1965 concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli artt. da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 1423/1956, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-*bis* o 648-*ter* c.p., ovvero quella di contrabbando. Nei confronti dei soggetti suddetti, la riabilitazione prevista dall'art. 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. La

²⁸ Decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, recante "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

²⁹ "*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*".

riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/1965.

L'art. 11 in esame, come riformulato dalle commissioni riunite, prevede l'eliminazione dall'art. 18, comma quarto, della legge 152/1975, della possibilità di derogare al suddetto art. 14 della legge 55/1990.

La disposizione in esame era giustificata dal fatto che, in un primo momento, il Governo aveva previsto l'abrogazione dell'art. 14 della legge 55/1990.

L'emendamento che prevedeva tale abrogazione (em. 11.0.200) è stato tuttavia ritirato nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite.

Sarebbe pertanto opportuno verificare se, pur in assenza dell'abrogazione dell'art. 14 della legge 55/1990, permanga l'interesse ad eliminare il riferimento allo stesso dal testo dell'art. 18, comma quarto, della legge 152/1975.

Articolo 12

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

Articolo 12
*(Modifiche al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12)*

1. Dopo l'articolo 110-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

12.100

«Art. 110-*ter*. - *(Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione)*. – 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-*bis*.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

*Al comma 1, capoverso «Art. 110-*ter*», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

L'**articolo 12** del decreto-legge in esame ha introdotto nell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 un nuovo art. 110-*ter*, ai sensi del quale il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.

Le commissioni riunite hanno approvato un emendamento del Governo (em. 12.100), volto ad apportare al nuovo art. 110-*ter*, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario le seguenti modifiche:

- definire i poteri del procuratore nazionale antimafia mediante il rinvio all'art. 371-*bis* c.p.p. che, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge in esame, prevede che il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, e in relazione ai procedimenti di prevenzione (a tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni);

- prevedere che l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione avvenga "*sentito*" il competente procuratore distrettuale e non "*d'intesa*" con lo stesso;

- chiarire che l'ambito di operatività della disposizione è solo quello delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo in esame prevede inoltre che si applichi, in quanto compatibile, l'art. 110-*bis*.

Quest'ultima disposizione prevede l'analogo potere del procuratore nazionale antimafia di applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali, per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

L'applicazione prevista dall'art. 110-*bis* è disposta con decreto motivato, emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al C.S.M. per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione

Il nuovo art. 110-*ter* dell'ordinamento giudiziario prevede inoltre che, qualora ne faccia richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte d'appello possa, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Articolo 12-bis
(*Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48*)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

—————
Articolo 12
(*Modifiche al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12*)

12.0.100

*Dopo l'articolo, inserire il
seguito:*

«Art. 12-bis.
(*Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n.
48*)

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

L'articolo 12-bis, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle commissioni riunite (em. 12.0.100), apporta una modifica all'art. 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*".

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica è il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. La accezione di reati informatici assunta dalla Convenzione è più ampia della classica area dei reati cibernetici, in quanto estende la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un sistema informatico e a quelli di cui si debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica. Come si può leggere nel suo Preambolo, la Convenzione si propone di perseguire una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. La Convenzione è il risultato di un lavoro condotto per quattro anni da un Comitato di esperti del Consiglio d'Europa costituito *ad hoc*, al quale hanno dato il proprio contributo anche alcuni Paesi non appartenenti a tale istituzione quali gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone. Gli obiettivi fondamentali della Convenzione possono essere così sintetizzati: 1) armonizzare gli elementi fondamentali delle fattispecie di reato del diritto penale dei singoli ordinamenti interni e tutte le altre disposizioni riguardanti la criminalità informatica; 2) dotare le leggi e le procedure penali dei Paesi parte della Convenzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all'area informatica; 3) costruire un efficace regime di cooperazione internazionale.

In particolare, la legge in esame:

- ha inserito, tra i delitti contro la fede pubblica, un nuovo art. 495-*bis* c.p. che sanziona con la reclusione fino a un anno chiunque dichiari o attesti falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona;

- ha sostituito l'art. 615-*quinquies* c.p., relativo alla diffusione di virus informatici. Essa, mantenendo invariata la sanzione penale (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 10.329 euro), ha chiarito la necessità del dolo specifico, richiedendo che la condotta sia posta in essere allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento; ha ampliato la definizione di virus, il quale può consistere non solo in programmi informatici, ma anche genericamente in apparecchiature e dispositivi; ha aggiunto alle condotte originarie (diffusione, comunicazione e consegna del programma) le condotte di colui che si procura, riproduce, importa o comunque mette a disposizione il programma;

- ha circoscritto l'oggetto dell'art. 635-*bis* c.p. al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, mentre il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è stato estrapolato per formare l'oggetto dei nuovi artt. 635-*quater* e 635-*quinquies* c.p.;

- ha inoltre introdotto l'art. 635-*ter* il quale prevede una tutela più forte (rispetto a quanto stabilito in via generale dall'art. 635-*bis*) per il caso in cui il danneggiamento riguardi informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Conseguentemente ha abrogato il secondo ed il terzo comma dell'art. 420 c.p.;

- ha introdotto nel codice penale l'art. 640-*quinquies* relativo alla frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. La nuova fattispecie prevede la reclusione fino a 3 anni o la multa da 51 fino a 1.032 euro per il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad

altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;

- ha inserito nel decreto legislativo 231/2001 l'art. 24-*bis*, volto a sanzionare la persona giuridica in relazione alla commissione di attentati ad impianti di pubblica utilità, delitti informatici e trattamento illecito di dati;

- ha specificato che l'autorità giudiziaria può: disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici; disporre la perquisizione di questi ultimi;

- ha disciplinato il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni;

- ha attribuito all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado nel caso di delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinquies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* c.p..

L'art. 11 della legge 48/2008 è attualmente composto da un unico comma che recita quanto segue.

"1. All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»".

Come si è già spiegato nella scheda di lettura relativa all'art. 2, lettere m-*bis*), m-*ter*), m-*quater*) e m-*quinquies*) del decreto-legge in esame, tale disposizione ha concentrato presso le procure distrettuali le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti di primo grado per i delitti informatici suelencati.

L'art. 12-*bis* in esame prevede l'inserimento di un comma 1-*bis* all'art. 11 della legge 48/2008, ai sensi del quale tale attribuzione di funzioni troverà applicazione solo per quanto riguarda i procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato) successivamente all'entrata in vigore della legge 48/2008 (avvenuta il 5 aprile 2008).

La *ratio* dell'intervento in questione è quella di sanare i dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione della nuova regola di competenza.

Il Governo, che ha proposto il relativo emendamento, ha dunque ritenuto opportuno ed urgente introdurre una disposizione transitoria, analogamente a

quanto accaduto in altri casi in passato (si veda, ad esempio, il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367³⁰ istitutivo della Direzione nazionale antimafia che, all'art. 15, recava una disposizione transitoria ai sensi della quale le disposizioni previste dagli artt. 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicavano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso).

³⁰ "*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8.

Articolo 13
(*Entrata in vigore*)

Testo del decreto-legge n. 92/2008

Testo degli emendamenti approvati
dalle Commissioni riunite

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 13** contiene la consueta clausola relativa all'entra in vigore, disponendo che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Poiché il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 di lunedì 26 maggio, esso è entrato in vigore martedì 27 maggio.

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. a)

Codice penale	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle Commissioni riunite
Articolo 235 <i>Espulsione dello straniero dallo Stato</i>	Articolo 235 <i>Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato</i>
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.	Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
	<u>Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.</u>
Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato	Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e

Codice penale	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
dall'autorità amministrativa.	<u>si procede con rito direttissimo.</u>

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. b)

Codice penale	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle Commissioni riunite
Articolo 312 <i>Espulsione dello straniero</i>	Articolo 312 <i>Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato</i>
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato.	Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o <u>il cittadino</u> appartenente ad uno <u>[di] Stato</u> membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. <u>Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.</u>
	Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. <u>In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito</u>

Codice penale	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
	<u>direttissimo.</u>

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. b-bis) (em. 1.18)

Codice penale	
Articolo 416-bis <i>Associazione di tipo mafioso</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione <u>da sette a dodici anni</u> .
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.	Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione <u>da nove a quattordici anni</u> .
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	<i>Identico.</i>
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.	Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione <u>da nove</u> a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e <u>da dodici</u> a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

Codice penale	
Articolo 416-bis <i>Associazione di tipo mafioso</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.	<i>Identico.</i>
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.	<i>Identico.</i>
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	<i>Identico.</i>
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	<i>Identico.</i>

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. b-bis) (em. 1.19), b-ter) e b-quater)

Codice penale	
Articolo 495 <i>Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, <u>in un atto pubblico</u> , l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.	Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione <u>da uno a sei anni</u> .
<u>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.</u>	
La reclusione non è inferiore ad un anno:	La reclusione non è inferiore a <u>due anni</u> :
1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;	1) <i>identico</i> ;
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.	2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa <u>all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini</u> , ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
<u>La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto</u>	

Codice penale	
Articolo 495 <i>Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<u>falso nome, o con altre indicazioni mendaci.</u>	
(...)	(...)
	<u>Articolo 495-ter</u> <i>Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali</i>
	<p><u>Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali è punito con la reclusione da uno a sei anni.</u></p> <p><u>Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.</u></p>
Articolo 496 <i>False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri</i>	Articolo 496 <i>False dichiarazioni <u>sulla</u> identità o su qualità personali proprie o di altri</i>
<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 516.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato <u>sulla</u> identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione <u>da uno a cinque anni.</u></p>

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. c)

Codice penale	
Articolo 589 <i>Omicidio colposo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.	<i>Identico.</i>
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.	Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a <u>sette</u> [sei] anni.
	Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma	Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può

Codice penale	
Articolo 589 <i>Omicidio colposo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
la pena non può superare gli anni dodici.	superare gli anni quindici .

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. c-bis)

Codice penale	
Articolo 157 <i>Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.	<i>Identico.</i>
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.	<i>Identico.</i>
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.	<i>Identico.</i>
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla	<i>Identico.</i>

Codice penale	
Articolo 157 <i>Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
pena detentiva.	
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.	<i>Identico.</i>
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.	I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, <u>terzo e quarto</u> comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.	<i>Identico.</i>
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.	<i>Identico.</i>

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. d)

Codice penale	
Articolo 590 <i>Lesioni personali colpose</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.	<i>Identico.</i>
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.	<i>Identico.</i>
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni .	Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della

Codice penale	
Articolo 590 <i>Lesioni personali colpose</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
	reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.	<i>Identico.</i>
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	<i>Identico.</i>

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. e)

Codice penale	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle Commissioni riunite
	Articolo 590-bis <i>Computo delle circostanze</i>
	Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, <u>terzo [quarto] comma</u>, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. f)

Codice penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:	<i>Identico:</i>
1. l'aver agito per motivi abietti o futili;	1. <i>identico;</i>
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;	2. <i>identico;</i>
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;	3. <i>identico;</i>
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;	4. <i>identico;</i>
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;	5. <i>identico;</i>
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;	6. <i>identico;</i>
7. l'aver, nei delitti contro il	7. <i>identico;</i>

Codice penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;	
8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;	8. <i>identico</i> ;
9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;	9. <i>identico</i> ;
10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;	10. <i>identico</i> ;
11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.	11. <i>identico</i> ;
	11-bis. <u>L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova [Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi] illegalmente sul territorio nazionale.</u>

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. a) e a-bis)

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
<p>Articolo 260</p> <p><i>Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili</i></p>	<p>Articolo 260</p> <p><i>Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. <u>Distruzione di cose sequestrate</u></i></p>
<p>1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
cancelleria o dalla segreteria.	
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì anche su chiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
	3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

Comma 1, lett. b)

Codice di procedura penale	
Articolo 371-bis <i>Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.	1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma <i>3-bis</i> e in relazione ai provvedimenti di prevenzione antimafia . A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
(...)	(...)

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. b-bis)

Codice di procedura penale	
Articolo 381 <i>Arresto facoltativo in flagranza</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.	1. <i>Identico.</i>
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:	2. <i>Identico:</i>
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;	a) <i>identica;</i>
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;	b) <i>identica;</i>
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (4);	c) <i>identica;</i>
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;	d) <i>identica;</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 381 <i>Arresto facoltativo in flagranza</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;	e) <i>identica</i> ;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;	f) <i>identica</i> ;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;	g) <i>identica</i> ;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;	h) <i>identica</i> ;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;	i) <i>identica</i> ;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;	l) <i>identica</i> ;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;	l-bis) <i>identica</i> ;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;	m) <i>identica</i> ;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.	
	<u>m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice</u>

Codice di procedura penale	
Articolo 381 <i>Arresto facoltativo in flagranza</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
	<u>penale;</u>
	<u>m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.</u>
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [c.p.p. 337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.	3. <i>Identico.</i>
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.	4-bis. <i>Identico.</i>

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. c) e d)

Codice di procedura penale	
Articolo 449 <i>Casi e modi del giudizio direttissimo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391 , in quanto compatibili.	1. <i>Identico.</i>
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.	2. <i>Identico.</i>
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.	3. <i>Identico.</i>
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.	4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il <u>[quindicesimo] trentesimo</u> giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso	5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini,

Codice di procedura penale	
Articolo 449 <i>Casi e modi del giudizio direttissimo</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.	nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

Comma 1, lett. e)

Codice di procedura penale	
Articolo 450 <i>Instaurazione del giudizio direttissimo</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.	1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. f) e g)

Codice di procedura penale	
Articolo 453 <i>Casi e modi di giudizio immediato</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
<p>1 Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia ommesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.</p>	<p>1 Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia ommesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.</p>
	<p>1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.</p>
	<p>1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.</p>

Codice di procedura penale	
Articolo 453 <i>Casi e modi di giudizio immediato</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
(...)	(...)

Articolo 2
(Modifiche al Codice di procedura penale)

Comma 1, lett. h)

Codice di procedura penale	
Articolo 455 <i>Decisione sulla richiesta di giudizio immediato</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
<p>1 Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.</p>

Articolo 2
(*Modifiche al Codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. i)

Codice di procedura penale	
Articolo 599 <i>Decisioni in camera di consiglio</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.	1. <i>Identico.</i>
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.	3. <i>Identico.</i>
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in	<i>Abrogato</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 599 <i>Decisioni in camera di consiglio</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
<p>camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.</p>	
<p>5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.</p>	<i>Abrogato</i>

Articolo 2
(*Modifiche al Codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. l)

Codice di procedura penale	
Articolo 602 <i>Dibattimento in appello</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.	1. <i>Identico.</i>
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.	<i>Abrogato</i>
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.	3. <i>Identico.</i>
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. m)

Codice di procedura penale	
Articolo 656 <i>Esecuzione delle pene detentive</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
(...)	(...)
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:	9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo <i>4-bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni ;	a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo <i>4-bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, [nonché] per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis, e 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale , nonché per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;	b) <i>identica</i> ;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista	c) <i>identica</i> .

Codice di procedura penale	
Articolo 656 <i>Esecuzione delle pene detentive</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.	

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. m-bis) e m-ter)

Codice di procedura penale	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate :	1. <i>Identico:</i>
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura] ;	a) <i>identica;</i>
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.	b) <i>identica.</i>
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall' articolo 371-bis , sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia .	2. <i>Identico.</i>
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I .	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600,	3-bis. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .</p>	
<p>3-<i>ter</i>. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.</p>	<p>3-<i>ter</i>. Nei casi previsti <u>dai commi 3-bis, 3-<i>quater</i> e 3-<i>quinq</i>ues</u>, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.</p>
<p>3-<i>quater</i>. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. <u>Si applicano le disposizioni del comma</u></p>	<p>3-<i>quater</i>. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.</p>

Codice di procedura penale	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<u>3-ter</u> .	
3- <i>quinqies</i> . Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-<i>quinqies</i>, 615-ter, 615-quater, 615-<i>quinqies</i>, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-<i>quinqies</i>, 617-<i>sexies</i>, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-<i>quinqies</i> del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera <i>a</i>), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .	3- <i>quinqies</i> . <i>Identico</i> .

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)
Comma 1, lett. m-quater) e m-quinquies)

Codice di procedura penale	
Articolo 328 <i>Giudice per le indagini preliminari</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.	1. <i>Identico..</i>
1- <i>bis</i> . Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- <i>bis</i> , le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	1- <i>bis</i> . Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-<i>bis</i>, 3-<i>quater</i> e 3-<i>quinquies</i> , le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
<u>1-<i>ter</i>. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-<i>quater</i>, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.</u>	<i>Abrogato</i>

Articolo 3*(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)***Comma 1**

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274	
<i>Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468</i>	
Articolo 4 <i>Competenza per materia</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
1. Il giudice di pace è competente:	1. <i>Identico:</i>
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639- <i>bis</i> , 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639- <i>bis</i> , 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639- <i>bis</i> , 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639- <i>bis</i> , 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;	a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639- <i>bis</i> , 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274	
<i>Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468</i>	
Articolo 4 <i>Competenza per materia</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
	articolo 639- <i>bis</i> , 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639- <i>bis</i> , 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639- <i>bis</i> , 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
<i>b)</i> per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.	<i>b) identica.</i>
(...)	(...)

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d) e f)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186	
<i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle Commissioni riunite
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.	1. <i>Identico.</i>
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:	2. <i>Identico:</i>
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;	a) <i>identica;</i>
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;	b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186 <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
<p>c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.</p>	<p>c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, <u>secondo comma [2], del codice penale</u>, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al <u>trasgressore</u>, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. <u>La [stessa] procedura di cui ai due periodi precedenti si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi [anche nel caso di cui al] del comma 2-bis.</u></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186 <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
<p><i>2-bis.</i> Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.</p>	<p><i>2-bis.</i> Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, <u>fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2,</u> è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo <u>primo</u>, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.</p>
<p><i>2-ter.</i> Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.</p>	<p><i>2-ter. Identico.</i></p>
<p><i>2-quater.</i> Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e <i>2-bis</i> si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.</p>	<p><i>2-quater. Identico.</i></p>
	<p><i>2-quinquies.</i> Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.</p>
<p>3. Al fine di acquisire elementi utili per</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186 <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.	
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.	4. <i>Identico.</i>
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186 <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma <i>5-bis</i> dell'articolo 187.	
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.	6. <i>Identico.</i>
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo	7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo

<p>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</p> <p><i>Nuovo codice della strada</i></p>	
<p>Articolo 186</p> <p><i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u></p>
<p>che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Comma 2, lett. a) e b)

<p>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</p> <p><i>Nuovo codice della strada</i></p>	
<p>Articolo 187</p> <p><i>Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)</p>
<p>1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.</p>	<p>1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.</p>

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Comma 3, lett. a) e b)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 189	
<i>Comportamento in caso di incidente</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.	1. <i>Identico.</i>
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.	2. <i>Identico.</i>
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 189	
<i>Comportamento in caso di incidente</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
<p>4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi</p>	<p>6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del</p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 189	
<i>Comportamento in caso di incidente</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.	codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.	7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Comma 4

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 222	
<i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.	1. <i>Identico.</i>
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita	2-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 222 <i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.	
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 5

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 01 (em. 5.220)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 12	
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.	1. <i>Identico.</i>
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.	2. <i>Identico.</i>
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 12	
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p>	
<p>3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</p> <p>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;</p> <p>c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena</p>	<p>3-ter. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 12 <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.	
3- <i>quater</i> . Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	3- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .
3- <i>quinqüies</i> . Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.	3- <i>quinqüies</i> . <i>Identico</i> .
3- <i>sexies</i> . All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio	3- <i>sexies</i> . <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 12 <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
1998, n. 286».	
<i>3-septies. [Abrogato dal comma 11 dell'art. 9, Legge 16 marzo 2006, n. 146]</i>	
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.	4. <i>Identico.</i>
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.	5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. <u>Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</u>

Articolo 5

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 01 (em. 5.24)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 4 <i>Ingresso nel territorio dello Stato</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 4 <i>Ingresso nel territorio dello Stato</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.</p>	
	<p><u>2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche.</u></p>
<p>3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 4 <i>Ingresso nel territorio dello Stato</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di</p>	

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 4 <i>Ingresso nel territorio dello Stato</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.</p>	
<p>4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 4 <i>Ingresso nel territorio dello Stato</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.	6. <i>Identico.</i>
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.	7. <i>Identico.</i>

Articolo 5

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 03

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 6	
<i>Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed	2. <i>Identico..</i>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 6	
<i>Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.	
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.	3. <i>Identico.</i>
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.	4. <u>In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"</u>
(...)	(...)

Articolo 5

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 1

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 12 <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
(...)	(...)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.	5. <i>Identico.</i>
	<u>5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque [cede] a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia [la] disponibilità [ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato] ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con</u>

<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p><i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i></p>	
<p>Articolo 12</p> <p><i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u></p>
	<p>provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 5

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 1-bis) (em. 5.401)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 22	
<i>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
(...)	(...)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.	12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con <u>la reclusione da sei mesi ad tre anni e con la multa di euro cinquemila</u> per ogni lavoratore impiegato.
(...)	(...)

Articolo 5

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*)

Comma 1-bis) (em. 5.402)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 13 <i>Espulsione amministrativa</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
(...)	(...)
<p>3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della</p>	<p>3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro <u>sette</u> giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In</p>

<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p><i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i></p>	
<p>Articolo 13</p> <p><i>Espulsione amministrativa</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p><u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u></p>
<p>richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.</p>	<p>attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

Comma 1

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
Articolo 54 <i>Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale</i>	Articolo 54 <i>Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale</i>
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:	1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;	<i>Cfr. infra comma 3</i>
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;	a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;	b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.	<i>c) identica.</i>
	2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
	polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
<i>Cfr. supra comma 1, lett a)</i>	3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico , provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.	4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
	5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
	<u>5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica</u>

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
	<u>sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.</u>
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.	6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana , il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4 .
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.	7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.	8. Identico.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di	9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati , nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
carattere generale.	carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.	10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 , nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.	11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.	
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza	
	12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Articolo 8

(Accesso della polizia municipale al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

Comma 1, lett. a) e b)

Decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8	
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica</i>	
Articolo 16-quater	
<i>Disposizioni relative ai servizi della polizia stradale della polizia municipale</i>	
Testo previgente	Testo vigente (come modificato dal D.L. n. 92/2008)
<p>1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.</p>	<p>1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.</p>
	<p>1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.</p>
(...)	(...)

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. a)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso <u>nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.</u>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. b)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.	1. <u>Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.</u>
1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si	2. Identico.

* L'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 era stato modificato dalla lett. a) dell'art. 10 del decreto legge in esame.

<p>Legge 31 maggio 1965, n. 575</p> <p><i>Disposizioni contro la mafia</i></p>	
<p>Articolo 2*</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u></p>
<p>applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.</p>	
<p>2. [Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256]</p>	
<p>3. [Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256]</p>	
	<p><u>3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.</u></p>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. c)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-bis*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.	1. Il procuratore della Repubblica [presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale], <u>il direttore della Direzione investigativa antimafia</u> o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette	2. <i>Identico.</i>

* L'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 era stato modificato dalla lett. b) dell'art. 10 del decreto legge in esame.

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-bis*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
<p>persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	
<p>3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-bis*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.	
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.	6. <i>Identico.</i>
	<u>6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione.</u>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. d)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.	<i>Identico.</i>
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del	Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della

* L'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 era stato modificato dalla lett. c) dell'art. 10 del decreto legge in esame.

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
<p>questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.</p>	<p>Repubblica [presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale] <u>del direttore della Direzione investigativa antimafia,</u> del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.</p>
<p>Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.</p> <p style="text-align: center;">Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili .</p>	<p>Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati <u>di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.</u> Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
	quanto compatibili .
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.	<i>Identico.</i>
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.	<i>Identico.</i>
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.	I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica [presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale] , <u>del direttore della Direzione investigativa antimafia</u> o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
	precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.	Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica [del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale], del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.	<i>Identico.</i>
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
	<u>Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.</u>
	<u>La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.</u>
	<u>La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione, siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.</u>
	<u>Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.</u>
	<u>Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:</u> <u>a) i trasferimenti e le intestazioni, anche</u>

<p>Legge 31 maggio 1965, n. 575</p> <p><i>Disposizioni contro la mafia</i></p>	
<p>Articolo 2-ter*</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u></p>
	<p><u>a titolo oneroso, effettuati nei due anni</u> <u>antecedenti la proposta della misura di</u> <u>prevenzione nei confronti</u> <u>dell'ascendente, del discendente, del</u> <u>coniuge o della persona stabilmente</u> <u>convivente, nonché dei parenti entro il</u> <u>sesto grado e degli affini entro il quarto</u> <u>grado;</u></p> <p><u>b) i trasferimenti e le intestazioni, a</u> <u>titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei</u> <u>due anni antecedenti la proposta della</u> <u>misura di prevenzione.</u></p>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. e)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3-bis*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.	<i>Identico.</i>
Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.	<i>Identico.</i>
Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla	<i>Identico.</i>

* L'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 era stato modificato dalla lett. d) dell'art. 10 del decreto legge in esame.

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3-bis*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.	
Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.	<i>Identico.</i>
Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.	<i>Identico.</i>
In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.	<i>Identico.</i>
Qualora, emesso il provvedimento di	Qualora, emesso il provvedimento di cui

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3-bis*	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.	al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica [presso il tribunale del capoluogo di distretto <u>[in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale]</u>, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.	<i>Identico.</i>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. f)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3- <i>quater</i> *	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
<p>1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-<i>bis</i> o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti</p>	<p>1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-<i>bis</i> o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica <u>presso il tribunale del capoluogo di distretto</u> [in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del</p>

* L'art. 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575 era stato modificato dalla lett. d) dell'art. 10 del decreto legge in esame.

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3- <i>quater</i> *	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.	codice di procedura penale], il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416- <i>bis</i> , 629, 630, 644, 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.	2. <i>Identico.</i>
3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a	3. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3- <i>quater</i> *	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2- <i>sexies</i> , se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.	
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2- <i>ter</i> , quinto, settimo e ottavo comma, 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinquies</i> , 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i> . Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.	4. <i>Identico.</i>
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2- <i>ter</i> , quinto, settimo e ottavo comma, 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinquies</i> , 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i> . Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.	5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, <u>presso il tribunale del capoluogo di distretto</u> [in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> , del codice di procedura penale], <u>il direttore della Direzione investigativa antimafia</u> o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2- <i>ter</i> , quinto, settimo e ottavo comma, 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinquies</i> , 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i> . Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3- <i>quater</i> *	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
	del comma 3.

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. g)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 10- <i>quater</i> *	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2- <i>bis</i> e 2- <i>ter</i> .	<i>Identico.</i>
I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.	I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica, [presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale] , del direttore della <u>Direzione investigativa antimafia</u> o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo

* L'art. 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575 era stato modificato dalla lett.f) dell'art. 10 del decreto legge in esame.

<p>Legge 31 maggio 1965, n. 575</p> <p><i>Disposizioni contro la mafia</i></p>	
<p>Articolo 10-<i>quater</i> *</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u></p>
	<p>stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.</p>
<p>Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-<i>ter</i>.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 10-bis

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

Comma 1

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12-sexies <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.	
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416- <i>bis</i> del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 .	2. <i>Identico.</i>
2- <i>bis</i> . In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 317, 318, 319, 319- <i>ter</i> , 320, 322, 322- <i>bis</i> e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- <i>novies</i> , 2- <i>decies</i> e 2- <i>undecies</i> della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.	2- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
	<u>2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.</u>
	<u>2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</u>
(...)	(...)

Articolo 11
(*Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152*)

Comma 1, lett. a)

Legge 22 maggio 1975, n. 152	
<i>Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico</i>	
Articolo 18	
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 , si applicano anche a coloro che:	<i>Identico:</i>
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;	1) <i>identico;</i>
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;	2. <i>identico;</i>
3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' <i>articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952</i> , in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;	3) <i>identico;</i>

Legge 22 maggio 1975, n. 152	
<i>Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico</i>	
Articolo 18	
Testo vigente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u>
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).	4) <i>identico.</i>
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.	<i>Identico.</i>
È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.	<i>Identico.</i>
Le disposizioni di cui al primo comma, <u>anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,</u> e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.	Le disposizioni di cui al primo comma e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Articolo 11
(*Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152*)

Comma 1, lett. b)

<p>Legge 22 maggio 1975, n. 152</p> <p><i>Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico</i></p>	
<p>Articolo 19</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, <u>con le ulteriori modifiche proposte dalle</u> <u>Commissioni riunite</u></p>
<p>Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 .</p>	<p>Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. <u>[In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575,] Nei casi previsti dal presente comma [competente] le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto, sono attribuite al [a richiedere le misure di prevenzione è anche il] Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.</u> <u>Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.</u></p>
<p>Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 12
(*Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*)

Comma 1

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12	
<i>Applicazione dei magistrati del pubblico ministero in casi particolari</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 92/2008, con le ulteriori modifiche proposte dalle <u>Commissioni riunite</u>
	<p>Articolo 110-ter</p> <p><i>Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione</i></p> <p>1. <u>Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitegli dall'art. 371-bis del codice di procedura penale e [attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con] sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.</u></p>
	<p>2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.</p>

Articolo 12-bis
(Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48)

Comma 1

Legge 18 marzo 2008, n. 48	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno</i>	
Articolo 11 <i>Competenza</i>	
Testo vigente	<u>Modifiche proposte dalle Commissioni riunite</u>
<p>1. All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«3-<i>quinquies</i>. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinquies</i>, 615-<i>ter</i>, 615-<i>quater</i>, 615-<i>quinquies</i>, 617-<i>bis</i>, 617-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>quinquies</i>, 617-<i>sexies</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>ter</i>, 635-<i>quater</i>, 640-<i>ter</i> e 640-<i>quinquies</i> del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».</p>	<p>1. <i>Identico</i>.</p>
	<p><u>1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-<i>quinquies</i> dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</u></p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVI LEGISLATURA

5	Dossier	I lavori della 2ª Commissione (Giustizia) nella XV Legislatura
6	Scheda di lettura	Disegno di legge A.S. n. 687 “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali”
7	Dossier	Libano
8	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585 Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
9	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
10	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 714 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”
11	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 735 "Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini"
12	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 7, 52, 146, in materia di farmaci orfani e malattie rare
13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 4-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".